



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto San Giorgio

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Viale della Vittoria n. 158 – Tel. 0734-676304
P.E.I.: ucportosangiorgio@mit.gov.it – P.E.C.: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PORTO DI PORTO SAN GIORGIO
APPROVATO CON ORDINANZA N. 50 IN DATA 08.09.2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

VISTA l'Ordinanza n. 50 in data 08.09.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento del porto di Porto San Giorgio;

VISTA la conclusione dell'iter amministrativo con il quale è stato concesso alla ditta "GIMA S.r.l.", proprietaria/armatrice del motopeschereccio denominato "ARMANDO", matr. 2SB-318 dei RR.NN.MM. e GG. di Cupra Marittima, facente porto base nel sorgitore di Porto San Giorgio, l'ormeggio dell'unità da pesca sopra citata dedita alla pesca dei molluschi bivalvi, nel tratto di banchina sud compresa tra il secondo dente ed il pennello posto a Nord-Est della banchina pescherecci, cosiddetta "banchina grandi yacht";

RITENUTO: necessario garantire la sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana, della sicurezza portuale e della navigazione marittima, nonché la pubblica incolumità degli operatori e dell'utenza portuale;

VISTI gli articoli nn. 17, 28, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo n. 59 del relativo Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione,

ORDINA

Articolo 1
(modifica del punto h) dell'articolo 17 (Accosti) del Regolamento del porto di
Porto San Giorgio)

Il punto h) dell'articolo 17 (Accosti) del Regolamento del porto di Porto San Giorgio è integralmente sostituito nel modo seguente:

- h) il tratto della banchina sud compresa tra il secondo dente ed il pennello posto a nord-est della banchina pescherecci, c.d. “banchina grandi yacht”, è riservato alle altre unità da pesca ed alle unità dei servizi speciali. Di volta in volta, qualora vi saranno degli ormeggi liberi, potrà essere consentito l’ormeggio di massimo 5 (cinque) unità dedite alla pesca dei molluschi bivalvi nella parte più esterna della banchina. In questa banchina l’ormeggio è consentito “in andana”, salvo che per le operazioni di sbarco del prodotto ittico, operazione commerciale che dovrà durare il minimo tempo possibile e senza creare intralcio agli altri operatori portuali per la quale è consentito l’ormeggio “di fianco all’inglese”. L’Autorità Marittima può valutare caso per caso eventuali ulteriori autorizzazioni per permettere l’ormeggio di fianco quali ad esempio sbarco del motore, sbarco degli attrezzi da pesca ed operazioni portuali di volta in volta da valutare.

Articolo 2

(modifica dell’articolo 50 (Disciplina delle attività economiche ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav) del Regolamento del porto di Porto San Giorgio)

Il secondo periodo dell’articolo 50 (Disciplina delle attività economiche ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav) del Regolamento del porto di Porto San Giorgio, è integralmente sostituito nel modo seguente:

“Coloro che esercitano, ovvero intendano esercitare la propria attività nell’ambito dei porti e/o del demanio marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, hanno l’obbligo di presentare la comunicazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della Legge n. 241/90, in carta semplice o in via telematica, come da fac-simile in allegato 11”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale “<http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio/Pages/ordinanze.aspx>”, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Cristiano CALUISI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa

Viale della Vittoria n° 158 – Tel/Fax 0734-676304

E-mail: portosangiorgio@guardiacostiera.it – Pec: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 50 /2016

REGOLAMENTO DEL PORTO DI PORTO SAN GIORGIO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

- VISTA:** l'Ordinanza n° 72/2009 in data 29 giugno 2009 della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, con cui si approvava il regolamento del porto di Porto San Giorgio;
- VISTO:** il DPR del 13 febbraio 2012 n.37 con il quale all'art.1 comma 5 è stata disposta l'elevazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto San Giorgio ad Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 01/2012 in data 26 aprile 2012 con la quale venivano lasciati in vigore le disposizioni ed i Regolamenti vigenti emanati dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, nelle more dell'emanazione di nuovi e diversi provvedimenti normativi;
- VISTA:** la Legge n° 690 del 13 maggio 1940 sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTA:** la legge n. 241 del 07 agosto del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO:** il Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- VISTA:** la Circolare titolo "Polizia e Sicurezza dei porti – Vigilanza Costiera", serie II n° 23 in data 23 giugno 1994;
- VISTO:** il dispaccio protocollo n. DEM3/1293 in data 24 maggio 2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione e il demanio marittimo -, avente ad oggetto "Disciplina del bunkeraggio a mezzo autobotte";
- VISTO:** il dispaccio DEM3/850 in data 28 marzo 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Aereo – con cui sono state impartite disposizioni finalizzate all'individuazione di talune tipologie di lavori da effettuarsi a bordo di navi, a cui applicare una procedura

semplificata per il rilascio, da parte dell'Autorità Marittima, del prescritto nulla-osta all'esecuzione;

VISTO: il dispaccio protocollo n. DEM3/1823 in data 19 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005, nonché il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 146 del 29 luglio 2008;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le norme in materia ambientale;

VISTO: il Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di organizzazione e sicurezza nei cantieri, nonché i decreti legislativi n° 271 e n° 272 del 1999;

VISTO: il dispaccio prot. n. 7776 in data 18 maggio 2010 della “Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 6” – avente ad oggetto “Formalità di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche (art. 3 L. 172/2003) e navi da diporto estere adibite a noleggio (commercial Yacht)”, pervenuto con dp. prot. n. 49502 del 20 maggio 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA: la nota protocollo n. 45735 in data 11 maggio 2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;

VISTA: la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, rubricata “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, rubricato “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTA: l’Ordinanza n° 13/2014 in data 07 marzo 2014 della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, con cui si individuano i punti di sbarco dei molluschi bivalvi all’interno del sorgitore di giurisdizione;

VISTE: le concessioni demaniali rilasciate dall’Amministrazione Civica a favore dello stesso comune di Porto San Giorgio e della società “Marina di Porto San Giorgio S.r.l.”;

VISTA: la propria nota prot. n. 5436 in data 20 agosto 2015 con cui si convoca un tavolo tecnico con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli ed il comune di Porto San Giorgio per analizzare congiuntamente le problematiche relative all’antincendio in porto e le modalità di bunkeraggio ed uso fiamma;

CONSIDERATO: l’esito favorevole del predetto incontro;

VISTA: la propria nota prot. n. 2810 in data 10 maggio 2016 con cui si convoca un tavolo tecnico con il comune di Porto San Giorgio, finalizzato ad analizzare congiuntamente il testo del nuovo Regolamento portuale, relativamente alle parti di competenze della predetta amministrazione Civica, che nelle banchine destinata alle unità da pesca agisce anche in qualità di concessionario portuale;

VISTO: il verbale redatto in data 16 maggio 2016 a seguito dal predetto incontro;

VISTA: la propria nota prot. n. 5621 in data 18 agosto 2016 con cui si convoca un tavolo tecnico con i rappresentanti del marina di porto San Giorgio ed il cantiere nautico presente in porto, finalizzato ad analizzare congiuntamente il testo del nuovo Regolamento portuale, relativamente alle parti di competenza;

CONSIDERATO: l'esito del predetto incontro;

VISTA: la propria nota prot. n. 5710 in data 22 agosto 2016 con cui si convoca un incontro con i rappresentanti del locale ceti peschereccio finalizzato ad esporre anche il testo del nuovo Regolamento portuale;

CONSIDERATO: l'esito del predetto incontro;

TENUTO CONTO: che nel predetto ambito portuale coesistono diverse realtà economiche quali la pesca, il diporto, il traffico navale mercantile minore, la cantieristica, tali da rappresentare un potenziale pericolo per quanti transitano, a diverso titolo, a piedi e/o con veicoli in genere all'interno dell'ambito portuale;

RITENUTO: opportuno disciplinare con un unico provvedimento le attività marittime e portuali del porto di Porto San Giorgio, nonché le relative adiacenze strettamente connesse alla principale attività commerciale con il conseguente beneficio di razionale cognizione ed immediata consultazione da parte dell'utenza marittima e portuale in genere;

CONSIDERATO: il notevole traffico di mezzi pesanti dediti al trasporto di prodotto ittico sbarcato dai motopescherecci e dalle vongolare ormeggiate nel porto di Porto San Giorgio che, di fatto, riducono lo spazio per la sosta e per la circolazione;

RITENUTO: necessario garantire, la sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare, la pubblica incolumità degli operatori e dell'utenza portuale, nonché la salvaguardia dell'ambiente marino;

VISTI: gli articoli n° 17, 28, 30, 62, 68, 79, 80, 81 e 82 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 80, 82 e 84 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

È approvato e reso esecutivo, a decorrere dalla data della presente Ordinanza, l'allegato ***"Regolamento per la disciplina delle attività marittime portuali nel porto di Porto San Giorgio"***.

Articolo 2 (Abrogazione)

La presente Ordinanza abroga ogni altra precedente disposizione con questa incompatibile.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del D.lgs n°171/2005;

- b) negli altri casi, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 ed 1174 del Codice della Navigazione o, ricorrendone i presupposti, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, nel reato contravvenzionale di cui all'art.1231 del Codice della Navigazione;
- c) limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui agli Artt. 1175 e 1214 del medesimo Codice;
- d) nelle sanzioni previste dal nuovo Codice della strada, ovvero dagli artt. 1161 e 1174 per le violazioni relative al Capo VI del presente Regolamento.

Articolo 4 (Pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-san-giorgio/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto San Giorgio, lì 08 settembre 2016

F.TO IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabrizio Saverio STRUSI



Regolamento del porto Porto San Giorgio



EDIZIONE SETTEMBRE 2016



Caro utente

Lo scopo del presente regolamento è quello di fornirti uno strumento rapido, completo ed aggiornato delle norme che disciplinano la vita portuale, affinché tu possa agire nel completo rispetto delle regole, della sicurezza, e del mare.

Alle vittime del fortunale del 1935 che colpì in modo indelebile la marineria sangiorgese ed a tutti coloro che passano ancora oggi attimi, ovvero anni della propria vita sul nostro mare.

*Il Comandante
TV (CP) Fabrizio Saverio STRUSI*

La Storia del porto

Porto San Giorgio, ovvero “Navale Firmanorum”, questo è il nome con cui era nota ai tempi di Plinio il Vecchio, è citata dal geografo Strabone, nonché nella tavola peutingeriana dove prende il nome di Castrum Firmanorum o Castellum Firmanorum. Nel medioevo è conosciuta come Portus Firmi, probabilmente sito in epoca romana alla foce del fiume Ete.

Si narra che il suo nucleo originario sia stato una colonia di pescatori veneti o dalmati, che si erano stabiliti sulle falde del così detto Monte Cacciù, che sovrasta l'abitato. Portu Sancti Georgeij, così era indicato nei documenti medievali, divenuto fortezza nell'XI secolo col nome di Castel San Giorgio, nel 1164 passò per ordine di Federico Barbarossa al Capitolo dei Canonici di Fermo e nel 1266 fu preso in affitto dal comune di Fermo.



Lorenzo Tiepolo, Podestà di Fermo e futuro doge di Venezia dette impulso al porto, dotandolo nel 1267 di una roccaforte “Rocca Tiepolo”, baluardo con funzioni di punto di osservazioni per prevenire le incursioni via mare.

Verso il 1741 la Congregazione Fermana stabilisce che Castel San Giorgio sia considerato un castello distinto da Fermo. La cittadina ottiene il diritto di eleggere i suoi consiglieri ed i suoi magistrati e prende il nome di Porto San Giorgio.

Nel 1816 il Governo Pontificio decreta l'indipendenza di Porto San Giorgio da Fermo.

AGGIORNAMENTI / INTEGRAZIONI

n.	Ordinanza		Articolo modificato
	Numero /data	Argomento	
01	18 in data 15.06.2023	Ormeggi motopescherecci e comunicazione ex art. 68 C.d.N.	punto h) art. 17 e secondo periodo art. 50

CAPO I

Individuazione aree portuali e definizioni

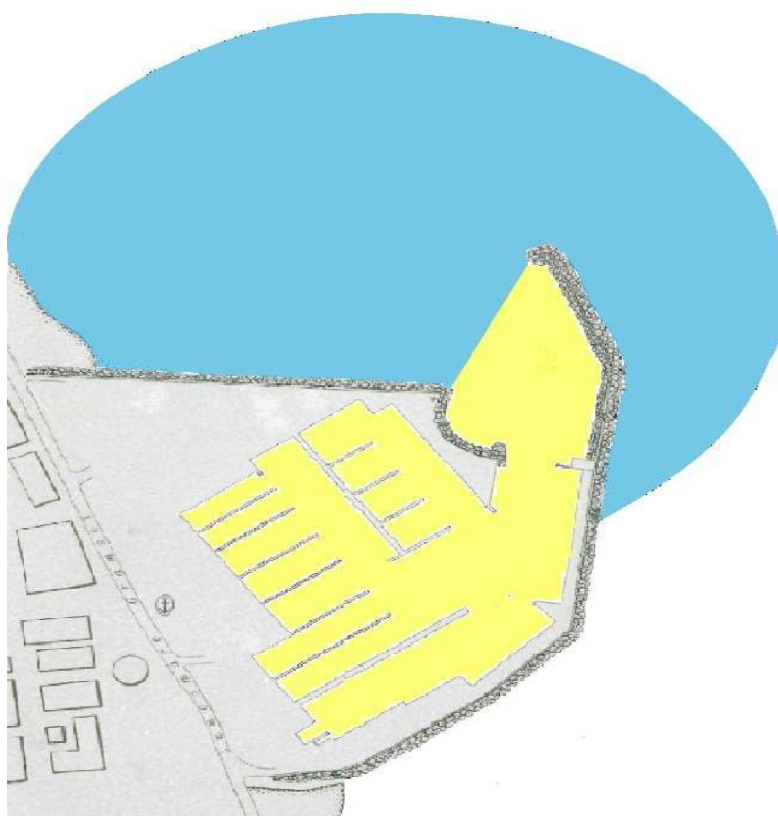
ARTICOLO 1 **(descrizione generale)**

Il sorgitore di Porto San Giorgio è situato al confine Sud del Comune omonimo, ha l'imboccatura rivolta verso Nord - Nord Ovest ed è protetto da due moli frangiflutti.

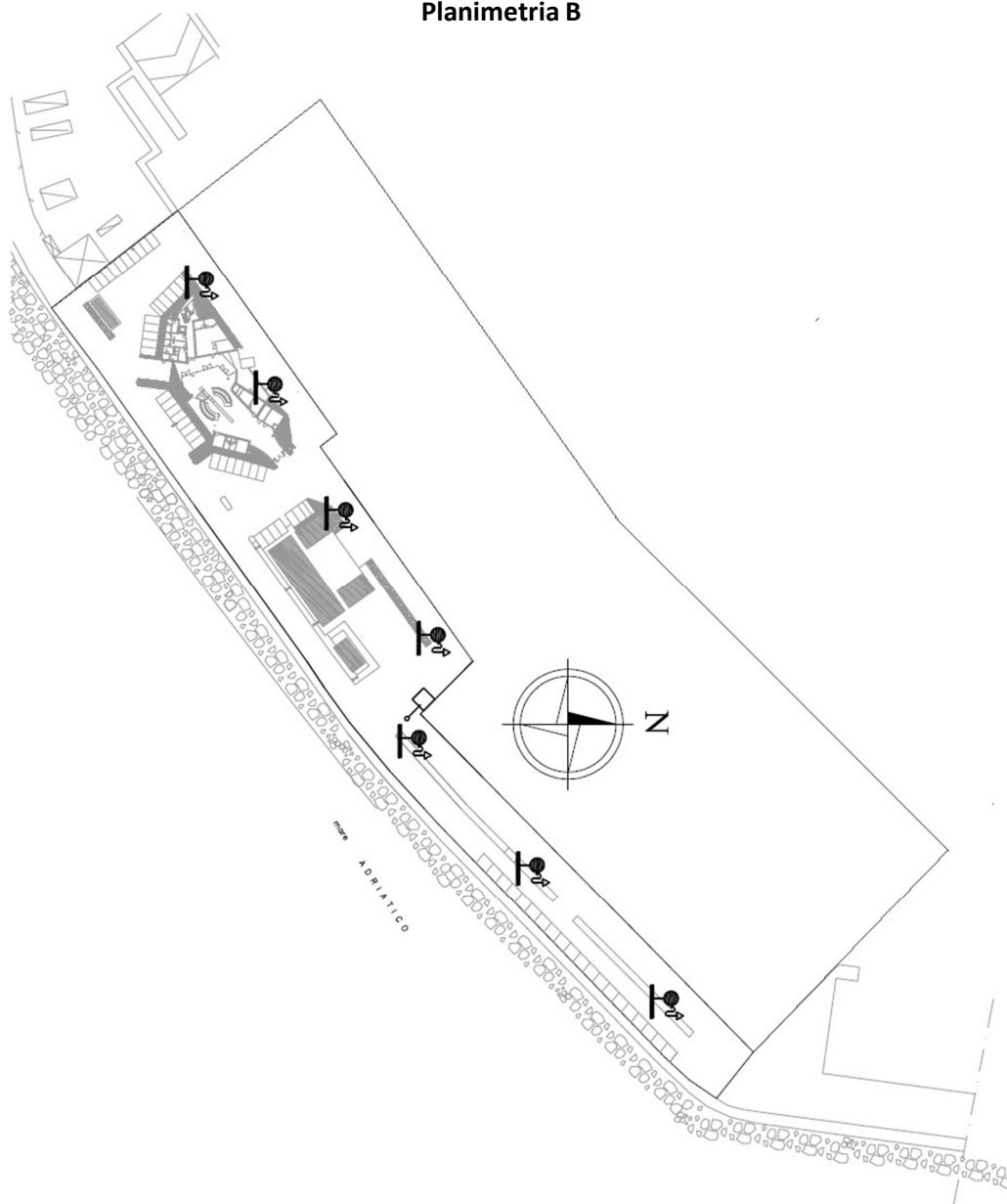
Il molo di sopraflutto (o foraneo) è composto da tre bracci con radice immediatamente a Nord della foce del Fiume denominato "Ete Vivo". Il molo di sottoflutto si estende verso Est e termina con una scogliera anti riflusso.

La conformazione del porto lo rende soggetto alle mareggiate provenienti da Nord, nonché all'influenza delle piene del fiume "Ete Vivo", causando fenomeni di insabbiamento portuale. La natura portuale prevalente è per finalità diportistiche, mentre il primo braccio del molo di sopraflutto è destinata al naviglio da pesca ed ai servizi da traffico.

Area portuale porto di Porto San Giorgio
Planimetria A



Area porto pescherecci Porto San Giorgio
Planimetria B



Sistemi antincendio idrici:
Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.



Sistemi antincendio idrici:
Attacco autopompa singolo.



Sistemi antincendio idrici:
Gruppo di pressurizzazione antincendio



ARTICOLO 2

(Definizioni e confini ambito portuale)

Ambito portuale:

l'area inclusa entro i confini evidenziati nella planimetria "A" nell'articolo 1.

Aree portuali a terra:

l'area inclusa nel complesso delle opere murarie, delle banchine e delle aree di deposito racchiuse tra i due moli frangiflutti posti a Nord ed a Sud dell'insenatura portuale. Le aree portuali a terra si dividono in due porzioni superficiali: le aree e le banchine affidate in concessione al Comune di Porto San Giorgio e le aree e le banchine affidate in concessione alla Società "Marina di Porto San Giorgio", il tutto come meglio individuato nelle planimetrie di cui all'articolo 1.

Aree destinate ad attività portuali:

tutti gli spazi compresi nell'"Ambito Portuale".

Acque esterne all'ambito portuale:

la zona di mare adiacente alle infrastrutture portuali all'interno nella circonferenza avente un raggio di 300 metri con centro nel punto di mezzera della congiungente i fanali di accesso in porto.

Acque interne all'ambito portuale:

gli specchi acquei interni all'ambito portuale si distinguono in due porzioni: e lo specchio acqueo lasciato al pubblico uso, planimetria "B" dell'art. 1 e lo specchio acqueo in concessione alla Società "Marina di Porto San Giorgio", area restante della planimetria "A" di cui all'art. 1.

Cantiere nautico:

area all'interno dell'ambito portuale appositamente individuata per l'alaggio, il varo, la sosta e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuarsi su qualsiasi tipo di unità navale.

Combustibile per uso marittimo:

qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio utilizzato su una nave o destinato ad essere utilizzato su una nave, inclusi i combustibili definiti a norma ISO 8271.

Ditta autorizzata al bunkeraggio:

ditta/società avente i requisiti di legge per il trasporto su strada di liquidi combustibili ed oli minerali, dotata di veicoli cisterna all'uopo costruiti e regolarmente iscritta nei registri ex art. 68 Cod. Nav tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio.

Inizio delle operazioni di bunkeraggio:

ai fini del presente Regolamento, si intende "inizio delle operazioni", il momento esatto in cui il veicolo cisterna e/o il rimorchio botte entrano in ambito portuale.

Liquidi combustibili e oli minerali lubrificanti:

i prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alla categoria C e precisamente: residui della distillazione per combustione nonché liquidi aventi punto di infiammabilità da

oltre 65° Celsius sino a 125° Celsius compreso, inoltre: oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con punto di infiammabilità superiore a 125° Celsius.

Stante però il fatto che, al Capitolo 2.3.2.6 dell' International Maritime Dangerous Goods Code, vengono indicati quali "liquidi infiammabili", - le sostanze che hanno punto di infiammabilità fino a 61° Celsius, nonché inconsiderazione che, all'art. 7 della citata Circolare n. 16 emanata in data 19 luglio 2002 dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna quei prodotti con punto di infiammabilità $\geq$ a 60° Celsius, ai fini della presente Regolamento:

1. vengono classificati "liquidi combustibili" quelle sostanze aventi punto di infiammabilità compreso tra $\geq$ 60° Celsius e $<$ 125° Celsius,
2. vengono classificati "oli minerali lubrificanti" quegli oli aventi punto di infiammabilità $>$ di 125° Celsius.

Sia i liquidi combustibili così definiti che gli oli minerali lubrificanti, sono gli unici prodotti ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna.

Lunghezza fuori tutto:

la lunghezza massima dell'unità, incluse le appendici dello scafo e del bulbo, senza riferimento ad un galleggiamento specifico.

Manovra di disormeggio:

insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui tutti i cavi dell'unità risultano alleggeriti e terminano quando anche l'ultimo cavo è mollato.

Manovra infraportuale:

insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono mollati, al momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono nuovamente intestati sui punti di ormeggio del nuovo posto assegnato e la stessa venga giudicata "in sicurezza" dal Comando di bordo; tale manovra si qualifica infraportuale se avviene tra accosti del bacino portuale senza riguardo al fatto che ciò avvenga con o senza l'ausilio delle macchine di bordo, con o senza l'ausilio di rimorchiatori.

Manovra di ormeggio:

insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui il primo cavo di ormeggio viene posizionato in banchina sulla bitta di riferimento e terminano quando tutti i cavi dell'unità vengono intestati sui punti di ormeggio e la stessa venga quindi giudicata "in sicurezza" dal Comando di bordo.

Nave da carico:

qualsiasi unità che trasporti non più di 12 (dodici) passeggeri e che non sia un'unità da pesca o da diporto.

Nave da passeggeri:

qualsiasi unità adibita al trasporto di più di 12 (dodici) passeggeri.

Ore diurne:

arco temporale ricompreso tra il momento in cui il lembo inferiore del sole diventa visibile sopra l'orizzonte (alba) ed il momento in cui il lembo superiore del sole scompare sotto l'orizzonte (tramonto).

Pescaggio:

l'altezza sommersa dello scafo che va dalla linea di galleggiamento fino al punto più basso dell'unità.

Peso Complessivo:

massa complessiva dell'unità, determinata dalla somma delle masse della nave in assetto di navigazione (comprensivo quindi di bunker, oli e acqua, tanto di servizio che di lavanda, provviste, ecc...ecc..) e la massa del carico trasportato, il tutto espresso in tonnellate massa.

Personale servizio integrativo antincendio:

personale in possesso dell'autorizzazione del Comandante del porto ai sensi dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973 n.850.

Punto di infiammabilità:

minima temperatura alla quale il liquido emette vapori capaci di incendiarsi qualora miscelata con aria. Tale dato viene determinato tramite il sistema definito "a vaso chiuso".

Responsabile del bunkeraggio:

se tramite impianto fisso il gestore dell'impianto, a mezzo veicolo cisterna il titolare della ditta e comunque in ambo i casi anche il comandante dell'unità da rifornire.

Servizi Portuali:

1. I titolari e dipendenti delle Agenzie Marittime operanti nel porto di Porto San Giorgio;
2. I soggetti iscritti nel Registro Sommozzatori e Palombari in servizio locale;
3. I Consulenti Chimici di porto;
4. Gli addetti al ritiro dei rifiuti prodotti dalle navi, titolari di concessione (qualora presenti).

Termine delle operazioni di bunkeraggio:

Ai fini del presente Regolamento si intende "termine delle operazioni", il momento esatto in cui il veicolo cisterna e/o il rimorchio botte escono dall'ambito portuale.

Tonnellaggio di Stazza Lorda (GT):

la volumetria interna totale della nave, misurata in Tonnellate di Stazza, così come riportato nella Convenzione Internazionale "Tonnage 69" e riportata sul Certificato di Stazza Internazionale.

Unità da diporto:

comprende sia natanti, imbarcazioni che navi da diporto.

Unità da pesca:

qualsiasi unità dotata di licenza da pesca e dedita alla predetta attività.

Unità da pesca stanziale:

unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Porto San Giorgio.

Unità da pesca in transito:

tutte le unità da pesca che non rientrano nella precedente definizione.

Unità da rifornire:

qualsiasi nave, rimorchiatore, galleggiante (autopropulso e non) motopesca o imbarcazione destinata ad uso privato, conto proprio o diportistico, indipendentemente dalla stazza e dall'abilitazione alla navigazione, che richieda nulla osta al bunkeraggio.

Veicolo: si intendono i mezzi così come individuati dal Codice della Strada.

Veicolo cisterna:

un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensioni. Ai fini del presente Regolamento, tale definizione include anche l'eventuale rimorchio cisterna.

Vigilanza antincendio: sorveglianza effettuata da personale addetto alla prevenzione incendi, in applicazione alla vigente normativa.

CAPO II

Disciplina della domanda di accosto

ARTICOLO 3

(Formalità di arrivo e partenza navi)

Le presenti procedure relative alle formalità di arrivo e partenza delle navi italiane straniere dirette da e per il porto di Porto San Giorgio si applicano, nei limiti previsti dalle norme di settore, a tutte le unità che ormeggiano presso il porto di Porto San Giorgio e le infrastrutture portuali all'interno del porto.

Le richiamate procedure non si applicano alle unità di seguito elencate, e per le quali trova applicazione diversa e più particolare disciplina di seguito definita:

- navi militari;
- unità adibite ad uso lusorio (diporto)
- unità adibite al trasporto passeggeri e altri servizi a carattere locale, con porto base Porto San Giorgio, ai sensi del D.M. 09.06.92;
- unità adibite alla pesca.

ARTICOLO 4

(Avvio della procedura di inoltro mediante casella di posta elettronica)

Le procedure amministrative relative alle formalità di arrivo/partenza delle navi per/dal porto di Porto San Giorgio, di cui al presente Capo saranno espletate **esclusivamente** mediante l'utilizzo del sistema informatico di seguito specificato.

La pratica da trattare potrà essere inoltrata dal Comandante della nave o dal Raccomandatario Marittimo o altra persona autorizzata; in tali casi l'Autorità Marittima si riserva di verificare la titolarità ad agire da parte dei soggetti sopra specificati nelle forme che riterrà più opportune.

L'inoltro dell'istanza, corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa di settore (specificati dettagliatamente nei successivi articoli), dovrà avvenire esclusivamente attraverso la seguente casella di posta elettronica:

itsig.nsw@guardiacostiera.gov.it;

nei tempi e secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

La casella di posta elettronica indicata, verrà utilizzata durante una prima fase iniziale da ritenersi **di mero carattere transitorio**, in attesa della piena disponibilità delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC).

I Raccomandatari Marittimi o coloro che saranno legittimati ad inviare le pratiche afferenti le formalità di arrivo e partenza precedentemente specificate dovranno munirsi di PEC comunicando la stessa, in tempi brevi, a questa Autorità Marittima.

ARTICOLO 5 (Attribuzione VISIT ID)

L'agente Raccomandatario/Comandante dovrà inviare, all'indirizzo di posta elettronica di cui al precedente art. 4.1, **una prima mail** per l'attribuzione del VISIT ID (identificativo unico nazionale della sosta nave) mediante il quale verrà creata la pratica afferente la sosta nave. La richiesta di attribuzione del VISIT ID potrà essere inoltrata fino ad un massimo di 10 giorni antecedenti l'ETA (ora prevista di arrivo) dell'unità in arrivo presso il porto di Porto San Giorgio.

L'attribuzione del VISIT ID è propedeutico all'inoltro di tutte le successive formalità afferenti l'arrivo e la partenza nave: in assenza del VISIT ID non potrà essere espletata alcuna ulteriore procedura.

Nell'oggetto della mail dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura:

Attribuzione VISIT ID: M/N (indicare nominativo dell'unità).

Il testo della mail col quale verrà richiesta l'attribuzione del VISIT_ID dovrà riportare la seguente dicitura (in italiano e in inglese):

Si chiede a codesta Autorità Marittima di comunicare il VISIT ID per la sosta nave _____(specificare l'IMO number, se esistente, e il nominativo, altrimenti l'MMSI e il nominativo) prevista in arrivo nel porto di _____(LOCODE) il giorno _____alle ore _____(ETA) proveniente dal porto di _____(LOCODE).

Sarà cura dello scrivente comunicare eventuali aggiornamenti del giorno di arrivo e dell'ETA (se superiore alle 6 ore salvo che la nave sia in prossimità del porto nel qual caso gli aggiornamenti dell'ETA possono avvenire via radio) o l'eventuale annullamento della sosta".

L'Ufficio dell'Autorità Marittima, dopo aver ricevuto la mail di cui sopra, risponderà tempestivamente, per mezzo della medesima casella di posta elettronica, inviando il modello, debitamente compilato (**Allegato 1**).

ARTICOLO 6 (Ulteriori formalità di arrivo e partenza nave)

L'agente Raccomandatario/Comandante dovrà inviare al corrispondente indirizzo di posta elettronica indicato nell'art. 4.1 del presente Regolamento le successive formalità di arrivo e partenza, secondo le tempistiche previste dalla normativa in materia, **specificando SEMPRE ed OBBLIGATORIAMENTE nell'oggetto della mail il VISIT ID attribuito precedentemente dall'Autorità Marittima.**

Nel dettaglio l'oggetto delle mail successive dovrà essere strutturato secondo la seguente modalità:

INOLTRO DOMANDA D'ACCOSTO

Oggetto: VISIT ID _____ ACCOSTO M/N _____;

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Domanda di Accosto **(Allegato 2)**;

SHIP PRE ARRIVAL

Oggetto: VISIT ID _____ SHIP PRE ARRIVAL M/N _____;

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti certificati:

1. Ship Pre-Arrival Security Information Form (ISPS) *(quando previsto)* **(Allegato 3)**;
2. Dichiarazione Generale - IMO FAL Form 1;
3. Dichiarazione di carico - IMO FAL Form 2;
4. Dichiarazione delle provviste di bordo - IMO FAL Form 3 *(quando previsto)*;
5. Dichiarazione effetti personali e merci dell'equipaggio - IMO FAL Form 4 *(quando previsto)*;
6. Ruolo dell'equipaggio - IMO FAL Form 5;
7. Lista Passeggeri IMO FAL Form 6 *(quando presenti passeggeri)*;
8. Dichiarazione di merci pericolose - IMO FAL Form 7 *(quando previsto)*;
9. Modello HAZMAT *(se necessario in sostituzione del IMO Fal 7)*.

INOLTRO DICHIARAZIONE D'ARRIVO

Oggetto: VISIT ID_____ARRIVO M/N_____;

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Nota di informazione di arrivo comprensiva della pagina relativa ai certificati e documenti di bordo **(Allegato 4)**;
2. Dichiarazione di Mandato di rappresentanza del Raccomandatario **(Allegato 5)** (se necessario);
3. Attestazione di pagamento dei Tributi Speciali;
4. Bolletta di riscossione delle Tasse di Ancoraggio (se dovuta).

INOLTRO DEROGA RIFIUTI

Oggetto: VISIT ID_____DEROGA RIFIUTI;

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti certificati:

1. Format previsto dal D. Lgs 182/2003 relativo ai rifiuti prodotti ed alla capacità di stoccaggio delle cisterne di carico **(Allegato 6)**;
2. Istanza di deroga parziale o totale al conferimento rifiuti **(Allegato 7)**;
3. In caso di mancanza di richiesta deroga rifiuti, dovrà essere allegata l'attestazione comprovante l'avvenuto conferimento in porto.

INOLTRO DICHIARAZIONE DI PARTENZA

Oggetto: VISIT ID_____PARTENZA M/N_____;

In allegato dovranno essere prodotti i seguenti certificati:

1. Dichiarazione integrativa di partenza **(Allegato 8)**;
2. Dichiarazione di disponibilità di valuta da parte del Raccomandatario giusta art. 3 Legge 135/77 **(Allegato 9)** - (solo in caso di nave straniera).

I formulari IMO FAL 3, 4, 5 e 6 dovranno essere ritrasmessi unitamente alla dichiarazione integrativa di partenza solo qualora sussistano variazioni rispetto alle informazioni riportate sui medesimi modelli trasmessi all'atto dello Ship Pre Arrival/dichiarazione di arrivo.

La documentazione correlata alle pratiche di cui al presente articolo dovrà essere allegata in formato “pdf”, “jpg”, “tiff”, con la risoluzione minima che ne consenta una celere ed agevole lettura. Gli allegati non potranno superare la dimensione massima di **7 Mb**.

Qualsiasi ulteriore comunicazione riferita ad una delle tipologie di pratiche precedentemente indicate dovrà sempre riportare il numero di VISIT ID, il nominativo della nave e la tipologia di pratica richiesta.

ARTICOLO 7

(Rivisto partire)

Qualora dal rilascio delle spedizioni (*Formalità di Partenza*) all'effettiva partenza della nave, intercorrono più di 24 ore, le spedizioni rilasciate si intendono decadute ed il nuovo rilascio delle stesse potrà avvenire solo previa presentazione motivata del “Rivisto partire”, unitamente alla dichiarazione del raccomandatario (legge 135/1977) allegando eventualmente, i Form IMO nel caso di variazioni, **specificando SEMPRE ed OBBLIGATORIAMENTE nell'oggetto della mail il VISIT ID attribuito precedentemente dall'Autorità Marittima.**

Le Agenzie marittime ovvero il comando di bordo riceveranno l'esito della pratica di partenza direttamente all'indirizzo e-mail dal quale sono stati inviati i formulari FAL o ad altro indirizzo eventualmente indicato.

ARTICOLO 8

(Annotazioni sul Ruolo di equipaggio)

Le annotazioni dei dati relativi all'arrivo ed alla partenza della nave, ai sensi dell'art. 171 del Codice della Navigazione potranno essere effettuate, sul ruolo di equipaggio direttamente dal comandante della nave inserendo il numero che gli verrà assegnato da questa Autorità Marittima, sia sulla “Nota di informazione di arrivo” (**Allegato 4**) che sulla “Dichiarazione integrativa di Partenza” (**Allegato 8**).

ARTICOLO 9

(Imposta di bollo)

Per le Domande di Accosto e per ogni altra pratica soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, i soggetti richiedenti, nelle more dell'adozione di un sistema virtuale di pagamento, dovranno allegare, per ogni pratica, la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo compilata come da (**Allegato 10**) indicando espressamente la pratica di riferimento (una pratica per ogni modulo).

Una volta a settimana gli interessati dovranno produrre e depositare per le opportune verifiche, presso l'Ufficio Armamento e Spedizioni le marche da bollo precedentemente indicate nonché le attestazioni di pagamento dei “tributi speciali” previsti dalla Legge n. 130 del 02/08/2011.

ARTICOLO 10

(Formalità per le unità da diporto, pleasure/commercial yacht)

Le unità da diporto di bandiera italiana sono esentate dall'espletamento delle formalità di arrivo e partenza, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 171/2005.

Per quanto attiene ai cc.dd. *pleasure/commercial yacht* (bandiera straniera) si rimanda all'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

Le unità da diporto classificate quali *pleasure yacht* (di qualsiasi bandiera) e le unità cc.dd. *commercial yacht* di bandiera comunitaria sono esentate dalle formalità di arrivo e partenza di cui agli artt. 179 e ss. del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 11

(Unità navali adibite alla pesca)

Il Comandante del peschereccio adibito alla pesca costiera deve effettuare le formalità di arrivo e partenza almeno ogni tre anni in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza e del ruolino ovvero ogni qualvolta l'unità venga posta in disarmo.

Parimenti, dovranno espletare le suddette formalità i motopesca che provengono da altri Compartimenti marittimi anche per l'effettuazione di lavori. Successivamente tali unità potranno continuare ad effettuare le formalità di arrivo e partenza con le modalità tradizionali.

CAPO III

Disciplina accosti, manovre di entrata ed uscita dal porto e comportamenti in ambito portuale

ARTICOLO 12 (Campo di applicazione)

Il presente Capo si applica nell'ambito portuale del porto di Porto San Giorgio, nel suo canale di accesso, così come individuato nell'art. 1 del presente regolamento.
L'accosto delle navi (che non abbiano impedimenti sanitari o di altro genere) alle banchine per il compimento di operazioni commerciali è regolato da questa Autorità Marittima.

ARTICOLO 13 (Precedenze)

Le precedenze di ormeggio si regolano in ordine cronologico, determinato dalla data di presentazione della domanda di accosto.

Eventuali diversi criteri di precedenza potranno essere accordati in ordine a:

- a) caratteristiche tecnico-nautiche delle unità che ne determinano la sicurezza;
- c) necessità, in relazione alla tipologia di carico o modalità di caricazione/scaricazione della merce;
- d) per causa di forza maggiore.

La precedenza acquisita, viene automaticamente perduta, senza diritto a risarcimento per navi:

- a) che non siano state segnalate secondo le modalità di cui al Capo II del presente regolamento;
- b) i cui Comandanti rifiutino l'accosto;
- c) i cui Comandanti non eseguano le manovre nei tempi stabiliti;
- d) che ritardino le manovre per avaria o ad altra causa ad esse imputabili;

Eventuali impossibilità ad eseguire le manovre previste per avverse condizioni meteorologiche saranno valutate caso per caso.

ARTICOLO 14 (Operatività delle navi in ormeggio)

La sosta delle unità in banchina è regolata come segue:

- **nave in arrivo all'ormeggio**: obbligo di iniziare le operazioni commerciali, appena ricevuta la necessaria documentazione autorizzativa e doganale;
- **nave in partenza dopo aver terminato le operazioni commerciali**: obbligo di lasciare l'ormeggio appena ricevuta la necessaria autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima e dalle altre Autorità aventi interesse.

ARTICOLO 15 (Divieti)

All'interno dell'ambito portuale così come definito dall'art. 2 del presente regolamento è **vietato**:

- a) l'ancoraggio e la sosta al di fuori dei posti di ormeggio previsti;
- b) l'ancoraggio e la sosta nelle acque interne e nelle acque esterne all'ambito portuale, così come individuati nell'art. 2 e fatto salvi gli specchi acquei appositamente indicati nel presente regolamento;
- c) l'ancoraggio e la sosta nel canale di accesso/uscita;
- d) l'ancoraggio e la sosta alla ruota di qualsiasi unità senza apposita autorizzazione emanata dalla locale Autorità Marittima;
- e) l'ancoraggio e la sosta alle unità da diporto, sulle banchine a Sud, come da planimetria "B" individuata nell'art. 1 del presente regolamento;
- f) l'uso delle ancore per le manovre di ormeggio, disormeggio, manovre infraportuali e durante tutta la loro sosta a banchina, salvo nel caso in cui l'utilizzo della stessa risulti necessario ad una più sicura manovra di ormeggio, disormeggio o movimento infraportuale, ad esclusivo giudizio dell'Autorità marittima;
- g) transitare e stazionare in modo da intralciare le manovre delle altre unità e/o impedirne l'operatività commerciale;
- h) navigare a vela;
- i) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
- j) compiere operazioni commerciali in banchina lasciando in moto i motori e l'elica in movimento;
- k) ormeggiare lungo le banchine riservate alle operazioni di bunkeraggio, qualora non interessati alle stesse e comunque dovrà sempre essere a bordo personale idoneo in grado di manovrare velocemente l'unità;
- l) effettuare la pesca sportiva con canna o con altri attrezzi da pesca;
- m) l'uso del fischio e della sirena, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal Regolamento per evitare gli Abbordi in Mare (COLREG '72);
- n) stoccare carichi e/o effettuare operazioni di allibo;
- o) ogni altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo quali: bagni di mare, gare veliche, pesca subacquea, sci nautico, navigazione con canoe, scooter acquatici (eccetto che non siano diretti al posto di ormeggio, ovvero che dal posto di ormeggio si dirigano fuori dal porto), tavole a vela, paracadutismo ascensionale ed attività similari.

All'interno delle aree portuali a terra così come definite dall'art. 2 del presente regolamento è **vietato**:

- a) l'alaggio, il varo e la sosta di qualsiasi unità al di fuori delle aree a tali scopi destinate;
- b) eseguire operazioni di rifornimento carburante o che implicino l'impiego od il maneggio di sostanze liquide infiammabili con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal successivo Capo III del presente regolamento;

- c) l'accensione di fuochi, l'uso di fiamme libere, nonché l'uso di fonti termiche con modalità diverse rispetto a quanto previsto dal successivo Capo V del presente regolamento;
- d) l'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione di unità alate;
- e) effettuare vendita ambulante o nei box pesca limitrofi alle banchine senza la preventiva autorizzazione;
- f) lasciare attrezzature da pesca lungo la banchina.

ARTICOLO 16

(Obblighi)

All'interno dell'ambito portuale così come definito dall'art. 2 del presente regolamento è **fatto obbligo**:

- a) ai Comandati di unità battenti bandiera nazionale ed estera di eseguire prontamente gli ordini impartiti dall'Autorità Marittima, senza addebito alcuno alla stessa, compresi rinforzo ormeggi, taglio degli ormeggi, ormeggio, disormeggio, spostamento e qualsiasi altra manovra portuale, utilizzo delle unità per operazioni disoccorso ed ogni altro ordine impartito;
- b) ai Comandati di unità battenti bandiera nazionale ed estera di mantenere la dritta nelle manovre di ingresso ed uscita;
- c) ai Comandati di unità da carico e da passeggeri non definite stanziali (così come riconosciute nel successivo articolo 18) comunicare alla sala Operativa della scrivente Autorità marittima ogni manovra di ingresso ed uscita dal porto. Se i movimenti dovessero avvenire al di fuori dell'orario di ascolto radio espletato dalla scrivente la predetta comunicazione dovrà essere fatta alla Sala operativa della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto;
- d) ai Comandati di unità battenti bandiera nazionale ed estera di utilizzare per le manovre di ormeggio, disormeggio e tonneaggio, i soli punti preposti quali bitte, anelli, ganci e quant'altro specificatamente installato e collaudato per questi scopi;
- e) di tenere sgombera la banchina interessata da materiali e mezzi meccanici ingenera durante le manovre di ormeggio, disormeggio e manovra infraportuale;
- f) alle Società operanti in regime di concessione, agli operatori portuali, e al personale marittimo imbarcato, di mantenere gli arredi portuali di competenza (illuminazione, bitte e punti di ancoraggio in genere, parabordi, scalette di accesso alla banchina e quant'altro connesso con il sicuro utilizzo degli accosti di competenza) in perfetto stato di manutenzione ed operatività, provvedendo immediatamente al ripristino delle strutture eventualmente danneggiate a seguito di opportuna e preventiva segnalazione all'Autorità marittima ed al concessionario portuale.

ARTICOLO 17

(Accosti)

Gli accosti al porto peschereccio del Porto San Giorgio, così come individuato dalla planimetria B di cui all'articolo 1 del presente regolamento vengono assegnati dalla locale

Autorità Marittima in relazione alle peculiari e particolari esigenze tecnico operative presenti nel porto di Porto San Giorgio e soggiacciono alle seguenti limitazioni ed obblighi:

- a) lo specchio acqueo destinato al pubblico uso è destinato all'ormeggio delle unità da pesca;
- b) il Comandante, o proprio preposto, delle unità da pesca di cui al punto a) deve garantire la propria reperibilità al fine di assicurare in qualsiasi momento la possibilità di eseguire con la propria unità manovre di emergenza;
- c) il tratto della banchina sud compreso tra il cantiere navale e la 3^a bitta è riservato alle unità appartenenti alla piccola pesca ed il loro ormeggio è "in andana";
- d) a seguire il tratto della banchina sud successivo alla 3^a bitta fino al primo dente è riservato alle motobarche adibite alla cattura dei molluschi bivalvi ed il loro ormeggio è "di fianco all'inglese";
- e) il tratto della banchina sud compreso tra il primo dente e la successiva 3^a bitta in direzione nord-est è riservato alle unità appartenenti alla piccola pesca ed il loro ormeggio è "in andana";
- f) a seguire il tratto di banchina sud successivo alla 3^a bitta fino al secondo dente è riservato alle motobarche adibite alla cattura dei molluschi bivalvi ed il loro ormeggio è "di fianco all'inglese";
- g) il tratto della banchina sud corrispondente al secondo dente, lato corto, è individuato come punto di sbarco dei molluschi bivalvi, nonché come ormeggio per unità impiegate in operazioni di emergenza in mare;
- h) il tratto della banchina sud compresa tra il secondo dente ed il pennello posto a nord-est della banchina pescherecci, c.d. "banchina grandi yacht", è riservato alle altre unità da pesca ed alle unità dei servizi speciali. Di volta in volta, qualora vi saranno degli ormeggi liberi, potrà essere consentito l'ormeggio di massimo 5 (cinque) unità dedite alla pesca dei molluschi bivalvi nella parte più esterna della banchina. In questa banchina l'ormeggio è consentito "in andana", salvo che per le operazioni di sbarco del prodotto ittico, operazione commerciale che dovrà durare il minimo tempo possibile e senza creare intralcio agli altri operatori portuali per la quale è consentito l'ormeggio "di fianco all'inglese". L'Autorità Marittima può valutare caso per caso eventuali ulteriori autorizzazioni per permettere l'ormeggio di fianco quali ad esempio sbarco del motore, sbarco degli attrezzi da pesca ed operazioni portuali di volta in volta da valutare;
- i) gli ormeggi al tratto tra la quarta e la quinta bitta della banchina sud compresa tra il secondo dente ed il pennello posto a nord-est della banchina pescherecci, c.d. "banchina grandi yacht", sono riservati alle unità da pesca impegnate in operazioni di bunkeraggio. Un eventuale ormeggio per fini diversi sarà consentito solo previa autorizzazione della locale Autorità Marittima.

Al fine di consentire l'effettuazione in sicurezza delle manovre di ormeggio/disormeggio, nello specchio acqueo in concessione alla società Marina di Porto San Giorgio adiacente al pennello posto a Nord della banchina pescherecci, c.d. "banchina grandi yacht", l'ormeggio delle unità è consentito esclusivamente "di fianco all'inglese" al pennello stesso ed a pacchetto tra di loro per un massimo di due file.

ARTICOLO 18

(precedenze – unità stanziale)

L'autorizzazione all'accosto nello specchio acqueo destinato al pubblico uso è rilasciata dalla locale Autorità Marittima con criterio di precedenza alle unità stanziali, previa sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione dell'impresa di pesca nei registri imprese di pesca di San Benedetto del Tronto, ovvero nei registri imprese di pesca di Ancona, a condizione che il legale rappresentante della Società abbia eletto domicilio/residenza nel Comune di Porto San Giorgio;
- b) iscrizione dell'Unità nei registri navi minori e galleggianti di Porto San Giorgio o nei registri dei limitrofi Circondari Marittimi di Civitanova Marche e di San Benedetto del Tronto, purché l'armatore/il proprietario sia domiciliato/residente nel Comune di Porto San Giorgio;
- c) utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.

Il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio; costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione nei RIP ed, in seconda analisi, la data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG..

Per ottenere l'ormeggio l'armatore/il proprietario dell'Unità da pesca dovrà avanzare apposita richiesta in bollo al fine di ottenere la relativa autorizzazione anch'essa in bollo, allegando la necessaria documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento e delle condizioni di galleggiabilità, nonché i dati previsti dall'allegato 2.

Non saranno rilasciati provvedimenti autorizzativi in mancanza dei requisiti di cui sopra o in carenza dei posti di ormeggio nel tratto di banchina a tale scopo destinato.

I provvedimenti emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocate in tutti i casi contemplati nel provvedimento autorizzativo.

La revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino, nonché quando si verificano esigenze di pubblico interesse.

Le Unità con autorizzazione permanente poste in disarmo o in attesa di demolizione, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.

Nello specchio acqueo destinato al pubblico uso la locale Autorità Marittima potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

ARTICOLO 19

(Modalità per ottenere l'autorizzazione provvisoria nel porto peschereccio)

Tutte le unità da pesca non rientranti in quelle definite stanziali (artt. 2 e 18 del presente regolamento) interessate a fare temporaneamente scalo nel porto di Porto San Giorgio per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco debbono presentare

apposita istanza scritta, come da articolo 6 (allegato 2), anche a mezzo fax, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'accosto.

L'Autorità Marittima locale, sulla scorta dell'istanza ricevuta, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco con apposita autorizzazione scritta, impartendo tutte le eventuali ulteriori disposizioni ivi compreso quelle inerenti il tempo di permanenza in porto.

ARTICOLO 20

(Interdizione degli accosti)

L'Autorità Marittima ha facoltà di chiudere il porto, ovvero limitarne l'accesso, interrompendo le attività commerciali, in ogni caso in cui le condizioni meteomarine od altri eventi possano mettere a repentaglio la salvaguardia della vita umana, l'integrità delle unità e degli arredi portuali o causare inquinamenti marini, terrestri od aerei.

ARTICOLO 21

(Disposizioni relative alla partenza)

Comunicazioni - Tutte le navi devono comunicare via VHF FM CH 16/13 alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio il termine delle operazioni di carico/scarico e l'ora in cui mollano l'ormeggio o salpano per lasciare il porto. Devono altresì mantenere ascolto radio sino a quando non lasciano la zona di traffico costiero.

Rilascio delle spedizioni - Le formalità previste ex artt. 179 e 181 del codice della navigazione dovranno essere espletate al momento della partenza definitiva.

Le navi che, terminate le operazioni commerciali, hanno presentato la "Dichiarazione integrativa di partenza" devono partire entro 24 ore dal momento della presentazione della stessa. In caso contrario devono rinnovare le formalità previste dagli artt. 179 e 181 del codice della navigazione e i raccomandatari delle navi di bandiera estera devono rinnovare le dichiarazioni previste dall'art. 3 della legge 04/04/1977, n° 135.

ARTICOLO 22

(Entrata e uscita dal porto)

Manovra di entrata - Tutte le unità in entrata nel porto devono portarsi, 150 metri prima dell'imboccatura, in prossimità della linea mediana del canale, che ne costituisce la rotta di accesso, quindi mantenere la propria dritta.

Manovra di uscita - Tutte le unità in uscita dal porto devono mantenersi, per almeno 50 metri fuori dall'imboccatura, in prossimità della linea mediana del canale tenendo la propria dritta, successivamente accostare per la rotta che intendono seguire.

Velocità - È fatto obbligo alle unità che impegnino il canale di accesso di procedere alla velocità massima di 3 (tre) nodi e comunque mantenere la velocità minima di sicurezza, compatibile con la tipologia della nave, la capacità evolutiva, le dimensioni, l'effetto squadrato (sovraimmersione dell'unità determinata dalla velocità e dal battente di acqua sottochiglia) e le condizioni meteomarine in essere, sempre procedendo però in maniera da non creare onde di risacca che possano danneggiare altre unità, comunque sempre al di sotto dei 3 (tre) nodi.

ARTICOLO 23
(ordine di precedenza in entrata ed uscita)

È fatto obbligo a tutte le unità in ingresso di dare precedenza alle unità in uscita, nello specifico, il diritto di precedenza parte dai seguenti momenti:

- a) in uscita: al momento in cui l'unità si trovi all'altezza del distributore carburante presente nel porto turistico;
- b) in entrata: al momento in cui l'unità si trovi al traverso delle ostruzioni.

Di massima l'ordine di precedenza è il seguente:

- a) navi militari (comprese le motovedette di tutte le forze di polizia);
- b) navi passeggeri (traghetti, aliscafi, catamarani, etc);
- c) navi da carico;
- d) unità da pesca;
- e) unità da diporto.

CAPO IV Bunkeraggio

ARTICOLO 24 (Rifornimento delle unità presso gli impianti fissi)

Per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento di combustibili liquidi ed olii lubrificanti agli impianti fissi siti in ambito portuale si applicano le previsioni normative vigenti di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Unità ormeggiate nel porto di Porto San Giorgio potranno effettuare le operazioni di rifornimento nelle seguenti modalità:

- a) le unità da diporto presso il punto di erogazione ubicato nella zona in concessione al marina di Porto San Giorgio, nei pressi dell'imboccatura;
- b) le unità da pesca, da traffico ed addette ai servizi speciali presso il punto di erogazione ubicato lungo la banchina del molo Sud.

ARTICOLO 25 (Rifornimento delle unità a mezzo autocisterna)

Eccezionalmente e solo laddove comprovati motivi non consentano il rifornimento secondo le modalità suddette, l'Autorità Marittima, valuterà l'opportunità di autorizzare il rifornimento a mezzo **autocisterna**, esclusivamente per il rifornimento di combustibili di categoria C e con le prescrizioni di cui al successivo art. 27 .

Una copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima dovrà essere consegnata al responsabile delle operazioni di bunkeraggio che curerà il rispetto delle prescrizioni previste, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

L'area di banchina individuata per le operazioni di bunkeraggio a mezzo autocisterna è la stessa già individuate nell'art.17 lettera "i" per il porto pescherecci, mentre nell'area in concessione alla società che gestisce il locale porto turistico il rifornimento sarà autorizzato solo nella c.d. banchina denominata "grandi Yacht" e volta per volta in base agli ormeggi già presenti sarà valutato la zona più idonea all'interno della predetta banchina, previonulla osta nel concessionario portuale.

In ambo i casi è necessario avere l'autorizzazione per le predette operazioni anche daparte dei rispettivi concessionari portuali.

Le operazioni a mezzo autobotte non possono essere effettuate allorquando contingenti, ovvero impreviste, situazioni portuali non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni stesse. Per un raggio di 200 metri dalla zona di rifornimento, e per tuttala durata dello stesso, non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che possono generare scintille e calore

In attesa di ricevere il via libera per le operazioni l'autocisterna dovrà attendere al di fuori dell'ambito portuale di cui all'art.1.

ARTICOLO 26

(Prescrizioni e Obblighi relativi all'autocisterna)

L'autocisterna deve:

- essere in possesso di tutte le certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili;
- essere in possesso di almeno 2 (due) estintori portatili a schiuma o in polvere e di un contenitore di sabbia umida della capacità di kg. 50 (cinquanta);
- essere provvista di adeguata messa a terra per le scariche elettriche e di reti parascintille alle tubazioni del motore;
- essere appositamente fermata con cunei sotto le ruote motrici ed il conduttore della stessa deve essere sempre presente sul posto e terminata l'operazione di rifornimento il veicolo dovrà prontamente abbandonare l'ambito portuale.

Non possono essere autorizzate ad effettuare il bunkeraggio le autocisterne per le quali non venga esibito il libretto della cisterna dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verificato il buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale.

Tutti gli elementi costituenti gli impianti di trasferimento del bunker (manichette pompe, valvole, branchetti di connessione ecc.) devono essere in ottime condizioni di esercizio. Prima di iniziare le operazioni di movimentazione del bunker dovrà essere garantita l'equipollenza elettrica tra la struttura nave ed il veicolo cisterna. Il personale del veicolo cisterna l'equipaggi dell'unità devono stazionare in prossimità dei collettori di concessione, per effettuare gli interventi a tutela della sicurezza delle operazioni ed il distacco in caso di necessità.

Non potranno eseguirsi operazioni di rifornimento in assenza del servizio di vigilanza antincendio.

ARTICOLO 27

(Prescrizioni e Obblighi di carattere generale)

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili possono essere consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ} \text{C}$ e gli impianti devono essere stati sotto posti con successo all'ispezione triennale.

Qualsiasi operazione di rifornimento, dovrà avvenire con condizioni meteo assicurate e dovrà essere immediatamente sospesa allorquando il maltempo risulta accompagnato da scariche elettriche.

Le predette operazioni di rifornimento potranno aver luogo solo in ore diurne e l'unità rifornita deve avere i motori spenti.

Le Unità in genere non possono effettuare rifornimento simultaneamente soprattutto se ormeggiate a pacchetto.

Non potranno eseguirsi operazioni di rifornimento in assenza di personale in possesso dell'attestato di rischio per incendi.

I gestori degli impianti, ovvero le ditte autorizzate ad effettuare il rifornimento con autobotte, nel rifornire le Unità in genere, dovranno avere sempre a disposizione, in loco, almeno 2 (due) estintori, un contenitore di sabbia umida ed almeno 50 metri di panne oleoassorbenti omologate.

Qualora si verificasse un inquinamento in mare da idrocarburi, a prescindere dalle dimensioni dello stesso, gli interessati alle operazioni di rifornimento hanno immediatamente l'obbligo di informare l'Autorità Marittima, nonché di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni al fine di non portare l'evento ad ulteriori e più gravi conseguenze, circoscrivendo l'area interessata; pertanto, tutti gli operatori impegnati nell'attività di rifornimento, siano essi gestori di impianti fissi, conducenti di autobotti e/o Comandanti di Unità in genere, dovranno adottare idonei criteri di vigilanza e prevenzione ambientale.

Durante qualsiasi tipo di rifornimento, per un raggio di 30 metri ovvero fino alla fine della banchina, la dove le dimensioni della stessa siano di dimensioni inferiori, non devono essere presenti mezzi e persone estranee all'operazione posta in essere; le zone utilizzate debbono essere opportunamente segnalate con apposita cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale; l'eventuale transito dei mezzi nei pressi deve avvenire a passo d'uomo con la dovuta accortezza.

A bordo delle unità e nell'ambito dei predetti 30 metri è vietato fumare.

Durante le operazioni è vietata qualsiasi altro genere di attività a bordo.

Terminate le operazioni di bunkeraggio, vi è l'obbligo, prima di riavviare il motore, di ventilare sia il vano di ubicazione dei serbatoi che il vano motore.

ARTICOLO 28

(Caratteristiche manichette)

Le manichette utilizzate per le operazioni di rifornimento devono:

- essere conformi alla normativa vigente;
- riportare sulla stessa il proprio codice identificativo;
- avere il certificato di collaudo che riporta il massimo delle condizioni di esercizio e l'elenco dei prodotti per la quale è riconosciuta idonea, nonché data e pressione del collaudo;
- essere controllate e pressate ogni 12 mesi, indipendentemente dal numero delle ore di lavoro (valido solo per gli impianti fissi).

ARTICOLO 29

(Esenzioni)

Alle disposizioni del presente Capo non sono soggette le unità navali militare ed in servizio di polizia che seguiranno i propri regolamenti interni.

CAPO V

Uso fiamma

Norme per l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio

Paragrafo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 30 **(Campo di applicazione)**

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, ovvero di operazioni di ossitaglio o di lavori che comunque implicino l'uso di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio ed a terra nelle aree portuali di giurisdizione, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, che hanno lo scopo di integrare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27/07/1999, n. 272 *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 Dicembre 1998, n. 485"*.

Il presente regolamento non si applica invece ai lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, che vengono effettuati nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati per lavori di costruzione e riparazione navale, lavori che devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere ed assoggettate alla normativa di cui al D.P.R. 24/04/1955, N. 547 e successive modifiche.

Paragrafo II **Disposizioni per lavori a bordo con la normale procedura**

Articolo 31 **(Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la normale procedura)**

Nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di miscele ossiacetileniche, di fiamma ossidrica, di saldatura elettrica con arco voltaico, o con altre analoghe fonti termiche può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, senza il preventivo Nulla Osta (allegato "B"), nel quale vengono indicate le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza.

I lavori devono essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del *"Piano di Sicurezza"* di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 27/1/1999 e agli artt. 4 e 38 del Decreto Legislativo 272/1999.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, l'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è consentito presso le banchine ed in rada, purché nel rispetto del presente regolamento e con le modalità che saranno di volta in volta specificate nel relativo Nulla Osta.

Il datore di lavoro¹, come definito dall'articolo 3, comma c), del D. Lgs 272/1999, deve presentare all'Autorità marittima di Porto San Giorgio, istanza in bollo, redatta in modo conforme al facsimile **allegato "A"**, corredata dal "Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto (Certificato di gas free)", e dal "Piano dei Lavori" che devono essere eseguiti sull'unità, di cui copia deve essere sempre presente a bordo.

La domanda di cui al comma precedente deve contenere (art. 46 D.Lgs. 272/99):

- Natura e durata dei lavori (Piano dei Lavori);
- Descrizione dei Locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi (Planimetria della nave o parte di essa);
- Denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
- Lista Equipaggio (nel caso i lavori vengano eseguiti dal personale di bordo);
- Nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione.

L'Autorità marittima, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (art. 46 D.Lgs. 272/99) e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto "Nulla Osta" indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell'opera di un organo tecnico per accertamenti e controlli.

Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima deve essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile tecnico dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori.

Qualora i lavori di cui sopra si protraessero in ore notturne, dovrà essere richiesta una proroga alla validità del Nulla-Osta ricevuto in precedenza dall'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima provvede a trasmettere copia del Nulla Osta all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini della vigilanza, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 32

(Obblighi dei comandanti delle navi)

Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nel porto e nella rada di Porto San Giorgio ed interessate dai lavori di cui al presente regolamento di:

- mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento, per quanto possibile, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato;
- mantenere in efficienza e pronti all'uso gli estintori prescritti in base al tipo di unità;

¹

Ai sensi dell'art. 3, comma c), del Decreto Legislativo N. 272/1999 si intende per datore di lavoro:

- a) Il titolare dell'impresa portuale;
- b) Il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale;
- c) Il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi.

- comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori;
- astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta dell'Autorità marittima, lavori a bordo di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 272/1999, a spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

Articolo 33 **(Obblighi del datore di lavoro)**

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave/unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
- la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;
- la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
- l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- l'applicazione delle **prescrizioni** indicate dal Chimico del porto e nel **Nulla Osta** rilasciato dall'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio,
- l'applicazione delle prescrizioni indicate dalla competente U.S.L. e/o dai Vigili del Fuoco;
- ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo N. 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 34 **(Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)**

Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità e/o il responsabile dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Inoltre:

- in caso di lavori da svolgersi a terra, al di fuori dei cantieri appositamente attrezzati di cui all'articolo 2 del presente regolamento, deve essere inoltrata istanza all'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio, con l'osservanza dei pertinenti aspetti ed oneri demaniali, per le relative valutazioni e per l'eventuale autorizzazione alla

realizzazione di un'opportuna recinzione di un'area; devono altresì essere osservate le prescrizioni di cui al successivo articolo 35; per lavori da effettuarsi su unità in acqua, dovrà essere richiesto di recintare il tratto di banchina interessato, previa istanza e rilascio del Nulla Osta di cui sopra. In ogni caso deve essere vietato l'accesso, alla zona interessata dai lavori, a persone non addette ai lavori di manutenzione, tramite la recinzione di cui sopra e tramite opportuni cartelli di pericolo e di segnalazione notturna, che devono essere apposti ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;

- le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte termica, devono essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere;
- in prossimità dei punti di lavoro, e qualora non espressamente indicato nel Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, deve essere prontamente reperibile la sottoelencata attrezzatura minima antincendio:
 - a) un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;
 - b) un estintore a polvere da almeno 6 Kg;
 - c) una manichetta antincendio efficiente, pronta all'uso e dotata anche di boccalino a pioggia;
 - d) un contenitore d'acqua idoneo per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti;
- devono essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori;
- un'apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, deve sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti;
- devono comunque essere **sempre** osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 35

(Misure da osservarsi nel corso ed al termine dei lavori)

Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto, qualora non vi sia un chimico iscritto presso i registri della scrivente, la dichiarazione potrà essere fatta da un chimico iscritto all'albo. È altresì **tassativamente** vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere. Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima. Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori deve essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree interessate devono essere rimesse in stato di ripristino.

ARTICOLO 36

(Prescrizioni e divieti vari)

È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità o improrogabili, come previsto dall'articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo N. 272/1999.

Non è consentito l'uso, per l'effettuazione di lavori che richiedano fonti termiche, di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.

Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte.

Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.

Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.

È proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole piene senza adeguata sorveglianza.

Qualunque fiamma, comunque protetta, deve trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola dovrà essere collocata al di fuori dell'unità stessa.

Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, devono essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di essa deve altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno devono essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso. Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. Tale valvola deve essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno 10 (dieci) metri dal cannello di acetilene.

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve sostituire gli estintori idrici o a schiuma, di prevista sistemazione presso l'operatore, con estintori a polvere secca o ad anidride carbonica.

Le pinze porta-elettrodi devono essere di tipo isolato, debitamente omologate e munite del marchio di qualità. Un interruttore per ciascuna pinza deve essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.

Allo scopo di prevenire gli incendi **è vietato**:

- gettare o scaricare nelle acque del porto di Porto San Giorgio, ovvero gettare in banchina qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque atto a provocare incendi;
- fumare, accendere fiammiferi od attivare qualsiasi altra forma di ignizione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o alimentare la combustione.

- eseguire lavori in genere a bordo di navi o galleggianti adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, allo stato liquido, solido o gassoso, salvo casi di riconosciuta necessità ed urgenza, sentita l'Autorità Marittima

ARTICOLO 37

(Lavori a bordo di unità in disarmo - Cambio del Comandante)

Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, deve essere preventivamente controfirmata, per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che deve inoltre provvedere a comunicare **tempestivamente** il proprio nominativo all'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio.

Paragrafo III

Disposizioni per lavori a bordo con procedura semplificata

ARTICOLO 38

(Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata)

La **procedura semplificata** per il rilascio del Nulla Osta (**allegato "D"**), così come contemplato dal disposto dell'articolo 46 del D. Lgs 272/1999, può applicarsi **esclusivamente** alle seguenti tipologie di lavori denominati di **"lieve entità"**:

1. **I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave sono quelli riferiti a:**

- Guardacorpi;
- Scalette per l'accesso ai ponti;
- Salpancore;
- Strutture di supporto delle luci della nave;
- Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza;
- Passacavi;
- Bottazzi;
- Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
- Serbatoio d'acqua in coperta;
- Sfoghi d'aria in coperta;
- Specchio di poppa all'esterno;
- Rampa locale garage;
- Rizzaggio merci e materiali in coperta.

2. **I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le Unità da pesca:**

- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
- Rivestimento opera morta;
- Sostituzione bracci rulli di poppa;

- Rivestimento della prua;
- Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
- Sostituzione albero di prua;
- Smontaggio e riparazione del verricello;
- Saldatura occhi su opera morta;
- Montaggio e/o riparazione bighi;
- Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- Sostituzione scivolo;
- Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
- Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
- Lavori ai servizi igienici;
- Lavori al salpancore;
- Lavori alle scalette in coperta;
- Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell' unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

Inoltre, le operazioni di cui trattasi devono essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, del Decreto Legislativo N. 272/1999, nonché nel rispetto delle norme di cui al Titolo VI, Capo IV del D.P.R. N. 547/1955. Tali operazioni non devono essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione deve essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Deve essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale deve risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile devono essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione deve essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni devono essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie richiamate nei punti 1 e 2. del presente articolo, **NON** si può applicare la **procedura semplificata e standardizzata** pertanto, per tali tipi di lavori, devono essere richiesti i pareri agli organi competenti e si deve seguire la normale procedura di cui al precedente articolo 31.

ARTICOLO 39

(Documentazione per il rilascio del Nulla Osta con procedura semplificata e standardizzata)

Il datore di lavoro, ex articolo 3, comma c), del D. L.gs 272/1999, deve presentare all'Autorità marittima, istanza in bollo, redatta in modo conforme al facsimile **allegato "C"**, corredata dal "Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto (Certificato di gas free)", ove si evince che i lavori da eseguire rientrano nella fattispecie

considerati di lieve entità, e dal “Piano dei Lavori” che devono essere eseguiti sull’unità, di cui copia deve essere sempre presente a bordo.

La domanda di cui al comma precedente deve contenere :

- natura e durata dei lavori (Piano dei Lavori);
- descrizione dei Locali nei quali viene usata la fiamma o altri simili mezzi (Planimetria della nave o parte di essa);
- denominazione dell’impresa che eseguirà i lavori;
- lista Equipaggio (nel caso i lavori vengano eseguiti dal personale di bordo);
- nominativo della persona esperta responsabile dell’operazione.

L’Autorità marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, poiché s’intendono preventivamente già acquisiti i pareri favorevoli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (art. 46 D.Lgs. 272/99), qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto “Nulla Osta” indicando le misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza e, ove ritenuto necessario, si riserva la facoltà di avvalersi, a spese del richiedente, dell’opera di un organo tecnico per eventuali accertamenti e controlli.

Il Nulla Osta rilasciato dall’Autorità Marittima deve essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile tecnico dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori.

Qualora i lavori di cui sopra si protraessero in ore notturne, dovrà essere richiesta una proroga alla validità del Nulla-Osta ricevuto in precedenza dall’Autorità Marittima.

L’Autorità Marittima provvede a trasmettere copia del Nulla Osta all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio ai fini della vigilanza, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le eventuali azioni di competenza.

ARTICOLO 40

(Adempimenti e misure da adottare prima, durante ed al termine dei lavori di cui al Nulla Osta con procedura semplificata e standardizzata)

Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell’unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell’ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Inoltre devono altresì essere osservate le prescrizioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, e 36 del presente Regolamento.

ARTICOLO 41

(Obblighi dell’Armatore/Comandante e del Titolare dell’Impresa Capo-commessa)

Nei casi di cui agli articoli 31 e 38 del presente regolamento, qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l’armatore o il Comandante della nave designa l’impresa “Capo-commessa”.

Il titolare dell’impresa Capo-commessa nomina il “*responsabile tecnico dei lavori a bordo*” ed elabora il “**Documento di Sicurezza**” conformemente a quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo N. 272/1999.

Il titolare dell’impresa Capo-commessa è tenuto a consegnare, conservandone un esemplare presso i propri uffici e a bordo, copia del documento di cui al comma precedente a:

- le imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori;
- l'Autorità Marittima;
- l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

CAPO VI

Circolazione stradale

ARTICOLO 42 **(Individuazione aree)**

Il porto di Porto San Giorgio, così come individuato nell'art. 1 del presente regolamento è privo di recinzioni e varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono prive di protezione contro la caduta in acqua di veicoli e persone.

Le aree sono da considerarsi area di lavoro e pertanto chiunque a qualunque titolo vi acceda lo fa a proprio rischio e pericolo, date le peculiari caratteristiche delle attività che vengono svolte.

L'area, avente profondità di 1,5 metri lungo tutto il ciglio banchinato, deve essere destinata a fascia di rispetto da asservire alle operazioni di ormeggio/disormeggio - carico/scarico.

La predetta area, dovrà essere individuata, a cura dei concessionari o dell'Ente preposto, con una striscia di colore giallo che delimiti, in maniera chiara ed inequivocabile, l'area destinata alle operazioni in parola dalla carreggiata stradale.

In aggiunta, i concessionari o l'Ente preposto potranno apporre idonei apprestamenti (cordoli, fioriere o simili), che contribuiscano a creare un ostacolo fisico e visivo al fine di pre-allertare o impedire ai conducenti degli autoveicoli accidentali cadute in acqua.

La circolazione stradale è disciplinata ai sensi del vigente Codice della strada.

ARTICOLO 43 **(Entrata veicolare in porto)**

I veicoli possono accedere all'area portuale esclusivamente da "Via della Guardia Costiera", strada che costeggia il molo frangiflutti Sud. La circolazione, la sosta e la fermata sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale presente in loco, come previsto dal vigente codice della strada.

All'area portuale possono accedere esclusivamente:

- armatori e personale marittimo imbarcato la cui unità è presente in porto;
- operatori del mercato ittico;
- personale della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Autorità giudiziaria, Agenzia delle Dogane, personale medico - sanitario in ragione del proprio servizio, personale della protezione civile, del CISOM nell'ambito della propria attività e personale di Enti pubblici ed Amministrazioni per lo svolgimento di documentati motivi di servizio;
- personale dipendente dell'concessionario portuale, ovvero sub concessionario qualora esistente, in ragione del servizio prestato;
- fornitori di bordo e loro rappresentanti;
- autotrasportatori di prodotto ittico in ragioni di attuali esigenze commerciali;
- tecnici di aziende specializzate alla riparazione/manutenzione nel settore marittimo/navale;
- dipendenti delle società incaricate alla manutenzione degli impianti (elettrico, idrico ecc.) ed alla raccolta dei rifiuti;
- personale iscritto presso i registri ex art. 68 del Codice della Navigazione;
- personale tecnico: sommozzatori, periti compensatori, funzionari degli Enti

tecnici navali;

- soggetti in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Personale dipendente del concessionario portuale della banchina denominata "Grandi Yacht", al fine di raggiungere la predetta banchina.

ARTICOLO 44 (Limite di velocità)

Il limite massimo previsto è di 30 (trenta) Km/h ed è sempre vietato il sorpasso. Tutti i conducenti dei veicoli devono osservare le norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e la relativa segnaletica.

ARTICOLO 45 (Sosta)

La sosta e la fermata dei veicoli e dei mezzi in generale in porto è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale.

In considerazione all'intralcio alla circolazione che potrebbe esserci con lo sbarco del carico ittico dalle unità da pesca per il successivo trasporto sui veicoli a motore (idonei al trasporto dello stesso) è tollerata la sosta momentanea di mezzi per il trasporto del pescato nel limite del ciglio banchina, ma sempre al di là della predetta striscia gialla di cui al precedente articolo 42 per il tempo strettamente necessario all'imbarco dello stesso prodotto sui predetti vettori veicolari.

Qualora i veicoli creino intralcio o pericolo al regolare svolgimento delle operazioni, dei servi portuali potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti a cura di apposita ditta all'uopo incaricata in luoghi indicati dalla stessa ditta con spese a carico del trasgressore.

ARTICOLO 46 (Obblighi concessionario portuale/Ente preposto)

A cura dei concessionari dovrà essere posizionato un congruo numero di cartelli indicanti:

- l'ingresso in area portuale riservato alle sole persone ed autoveicoli autorizzati;
- il pericolo di caduta in mare a causa del ciglio banchinato privo di protezione;
- il limite di velocità da tenersi in tutta l'area portuale, fissato in 30 km/h;
- divieti di sosta e fermata lungo le banchine e fuori dalle aree predisposte;
- divieto di sosta a meno di 5 metri dai distributori di carburante;
- la fascia di rispetto da riservare alle operazioni di ormeggio/disormeggio.

Sempre a cura dei concessionari, dovrà essere predisposta tutta la segnaletica orizzontale necessaria alla regolamentazione del traffico veicolare.

CAPO VII

Norme generali

ARTICOLO 47 **(Divieto interrimento fondali)**

È fatto divieto di getto di materiali in acqua e qualora accidentalmente tale circostanza dovesse avverarsi si ha l'obbligo di rimuovere eventuali oggetti sommersi dovuti all'attività e porre in essere tutto quanto risulti necessario ad evitare l'interrimento dei fondali e l'intorbidamento delle acque portuali.

ARTICOLO 48 **(Divieto accesso scogliere)**

Al fine di garantire la pubblica incolumità è severamente vietato l'accesso alle scogliere sui lati interni ed esterni di tutte le banchine e dei moli poste a protezione degli stessi. Le aree delle scogliere sono da considerarsi estremamente pericolose proprio per la loro stessa natura e le condizioni meteo (vento e mare) possono rendere ancor più pericolose, quindi chiunque vi acceda oltre ad incorrere le sanzioni previste dalla normativa vigente lo fa a proprio rischio e pericolo.

ARTICOLO 49 **(Rifiuti in ambito portuale)**

Nelle aree ricomprese nel sorgitore di porto San Giorgio è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che solido. È altresì vietato, introdurre nei cassonetti e/o contenitori materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano destinati. Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti urbani ubicati in ambito portuale dovranno essere utilizzati, secondo le varie tipologie (carta, plastica, vetro, ferro, legno ecc.), i cassonetti e/o contenitori per la raccolta differenziata dislocati nelle varie zone portuali ed all'interno della realizzata isola ecologica. Per quanto attiene agli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, oggetto dell'intesa avvenuta con la Regione Marche, sono disciplinati secondo specifico piano di raccolta reso esecutivo con separata Ordinanza del Capo del Circondario.

ARTICOLO 50 **(Disciplina delle attività economiche ai sensi dell'art.68 Cod.Nav)**

Le attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione sono riconducibili alla fattispecie di "attività economica privata e libera" e soggette alla vigilanza dell'Autorità marittima per quelle operazioni che hanno riflessi sulla sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare. Coloro che esercitano, ovvero intendano esercitare la propria attività nell'ambito dei porti e/o del demanio marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio, hanno l'obbligo di presentare la comunicazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi della L.241/90, in carta semplice

o in via telematica, come da fac-simile in allegato 11.

Detta comunicazione dovrà essere corredata da:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (allegato 12)
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 (allegato 13).

Fatte salve le responsabilità penali a carico di chi abbia reso dichiarazioni o attestazioni false o mendaci, l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge richiesti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro un termine fissato dalla stessa Autorità marittima, in ogni caso non inferiore ai 30 (trenta) giorni.

Qualora non correttamente compilata o incompleta la SCIA è irricevibile e, quindi, inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva.

L'Autorità Marittima ha comunque facoltà di richiedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, eventuale ulteriore documentazione integrativa rispetto alle informazioni contenute nella segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - qualora ritenesse necessario chiarire situazioni particolari.

I titolari delle attività sono obbligati a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella SCIA entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica.

La validità della segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - è da intendersi per anno solare e, pertanto, scade il 31 dicembre dell'anno di presentazione.

Qualora non ricorra il carattere della "continuità", come meglio specificato nel primo capoverso del presente articolo, chiunque intenda svolgere l'occasionale attività lavorativa in ambito portuale e/o demaniale, deve darne anticipata comunicazione, indicando la tipologia e la durata della stessa ed ottemperando alle eventuali disposizioni/prescrizioni che quest'ultimo riterrà opportuno adottare al riguardo.

ARTICOLO 51

(Requisiti per la richiesta ex art. 68)

Possono presentare la comunicazione certificata di inizio attività - SCIA - le persone fisiche o giuridiche, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero, in albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, ovvero, essere muniti dei requisiti e dei titoli rilasciati dalle competenti Autorità amministrative che abilitino all'esercizio dell'attività secondo le norme vigenti;
- b) non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- c) non essere soggette a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa.

ARTICOLO 52

(Operazioni di idropulitura delle unità)

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di un'unità o su altre parti di esso.

È fatto assoluto divieto di effettuare i lavori di idropulitura dello scafo sia all'interno che sulla coperta e sovrastrutture di unità ormeggiate alle banchine dei porti nonché a bordo di unità alate su aree demaniali marittime pubbliche ricadenti nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio.

Le operazioni di idropulitura dello scafo delle unità in genere sono consentite esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali, dotati di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

ARTICOLO 53

(alaggio e varo)

L'alaggio ed il varo deve essere effettuato esclusivamente negli appositi scivoli di alaggio presenti in porto:

- a) molo di sottoflutto: trattandosi di area gestita dal concessionario portuale, in primis sarà necessario ricevere il nulla osta di quest'ultimo, fermo restando che si potrà procedere nelle operazioni solo per le unità minori (non superiori a 7 metri), mezzo autogru ovvero di idoneo carrello. In questo caso i proprietari delle unità possono alare e varare autonomamente, restando comunque responsabile delle operazioni e degli eventuali danni causati alle infrastrutture portuali.
- b) cantiere nautico per tutte le tipologie di unità. Al fine di consentire l'attività di vigilanza circa il corretto svolgimento dei lavori e sul naviglio presente in porto, la ditta responsabile dei lavori dovrà far pervenire, prima delle operazioni una semplice comunicazione (PEC, fax, brevi mano) indicante i dati dell'unità, allegato 14, senza predetta comunicazione non potrà essere effettuata alcuna operazione. In caso di comprovata urgenza la ditta esecutrice può procedere senza la predetta comunicazione, previa comunque anticipata informazione via filo da effettuarsi alla locale Autorità marittima, che valuterà l'urgenza del caso.

Nell'altre aree portuali non è consentita nessuna operazione di alaggio e varo che non sia preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima.

Le operazioni comunque non sono consentite se nel raggio di 15 metri vi sono in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma e più in generale operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili.

(Allegato 1)

In risposta a quanto richiesto con la e-mail del <i>(In response to the request by e-mail)</i>			
si comunica che il VISIT_ID assegnato per la nave <i>(We inform you that the VISIT_ID assigned to the ship is)</i>			
Prevista in arrive <i>(Scheduled to arrive)</i>		Alle ore At	
È il seguente <i>(is the following)</i>			
Si informa che questo ufficio svolge il servizio di Sportello Unico dalle ore <i>(Please be informed that this office operates from)</i>		Alle ore (To)	
Recapiti Contact	Tel.: _____; e-mail: _____		
Il VISIT_ID rappresenta l' "Identificativo unico nazionale della sosta nave" necessario per identificare una determinata sosta di una determinata nave in un determinato porto , salvo che si tratti di nave che rientri nella casistica prevista dal DM 9 giugno 1992 per la quale verrà assegnato dal "porto base" un VISIT_ID per tutto il periodo di validità dell'abbonamento. <i>The VISIT_ID is the "unique national identification stopover of the ship" necessary to identify a particular stopover on the vessel in a port, except vessels that falling cases provided for DM 9 June 1992, for which it wil be assigned by the "Home Port", a VISIT_ID throughout the service period.</i> Qualora il viaggio della nave venisse annullato occorre inviare una comunicazione a questa Autorità Marittima che provvederà ad annullare il VISIT_ID comunicato che non potrà essere più riutilizzato. <i>If the ship trip is canceled must send a communication to this Maritime Authority that will cancel the VISIT_ID statement which shall not used further.</i> Si chiede altresì di comunicare e motivare, stesso mezzo, gli eventuali aggiornamenti dei dati sosta con particolare riferimento al giorno di arrivo della nave in quanto, se: - La data di previsione arrivo scade; - Non sono stati inviati aggiornamenti; - Nessuna formalità di arrivo è stata inviata; - La nave non risulta arrivata, - Si considera scaduto anche il VISIT_ID e non più riutilizzabile. <i>It also ask to communicate and motivate any data updates, whit particular reference to the day of arrival of the vessel, considered that:</i> - <i>The Estimated Time o Arrival expires after 4 hours from ETA communicated</i> - <i>No updates have been posted</i> - <i>No arrival formalities was sent</i> - <i>The vessel is not arrived</i> - <i>It is considered expired even VISIT_ID and not reusable</i> Questa Autorità Marittima si riserva la possibilità di annullare un VISIT_ID rilasciato, previa comunicazione al soggetto richiedente (stesso mezzo), qualora venga ravvisato un uso improprio dello stesso. <i>This Maritime Authority reserves the right to cancel a VISIT_ID released, upon notice to the applicant, if it is there improper use of the same</i> L'invio via PEC, o nel periodo transitorio tramite e-mail convenzionale, delle formalità di arrivo e partenza della nave dovrà avvenire riportando sempre nell'oggetto della mail il VISIT_ID sopra comunicato. <i>Sending by "Certified e-mail", or in the interim period by conventional e-mail, of the formalities of arrival and departure of the vessel must be always indicate in e-mail subject the VISIT_ID statement.</i>			

(Allegato 2)

M.B.

All' Ufficio Circondariale Marittimo
Ufficio Armamento e Spedizioni
Porto San Giorgio

OGGETTO: Domanda di approdo

La sottoscritta nella qualità di Agenzia Marittima chiede
l'autorizzazione di approdo per la nave sotto indicata, in previsto arrivo per il giorno
..... alle ore.....

I - NAVE

Tipo Nome T.S.L. T.S.N.
Tonn. portata lorda immersione A V immersione A D
Proveniente da Bandiera
Agente raccomandatario
La nave è carica di tonnellate di
Durata presunta della sosta
Ormeggio preferito
Altre informazioni utili:

II - MOTIVO DELL'APPRODO

a) per scaricare tonnellate
b) per eseguire le seguenti riparazioni
c) per sosta inoperosa
Porto San Giorgio,.....

IL RAPPRESENTANTE DELL'AGENZIA

.....

Annotazione dell'Autorità Marittima

a) Data ed ora di arrivo
b) Posto di ormeggio o di ancoraggio assegnato
c) Pilotaggio effettuato da
d) Note eventuali
Porto San Giorgio,.....

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE
PORT OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				Flag State			
Type of ship				Call Sign			
Gross Tonnage				Inmarsat call numbers (if available)			
Name of Company and Imo Company				CSO name & 24 hour contact details			
Port of arrival				Port facility of arrival (if known)			
<i>Port and port facility information</i>							
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)							
Primary purpose of call							
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)		YES ☐	ISSC ☐	NO - why not? ☐		Issued by (name of Administration or RSO)	Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the ship have an approved SSP on board?	YES ☐	NO ☐	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)		Security Level 1	Security Level 2	Security Level 3
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							SL =
2							SL =
3							SL =
4							SL =
5							SL =
6							SL =
7							SL =
8							SL =
9							SL =
10							SL =
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2 / 9.2.1.4)						YES ☐	NO ☐
No. (as above)	Special or additional security measures taken by the ship						
1							

2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities: ☐

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES ☐	NO ☐
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)			
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	YES ☐	NO ☐	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached ☐
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)	YES ☐	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code)	NIL ☐

Other security related information			
Is there any security-related matter you wish to report?	YES ☐	Provide details:	NO ☐

Agent of ship at intended port of arrival	
Name: YA	Contact details (Tel. no.):

Identification of person providing the information		
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO
ALTRE INFORMAZIONI AD USO DELL'AUTORITÀ MARITTIMA
Other information for Maritime Authority

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO - PRATICA DI ARRIVO Reserved to Office - Arrival					
Ricevuta il _____ Alle ore _____ N _____ registro ARRIVI (timbro e firma dell'Autorità marittima)			TRIBUTI SPECIALI PAGATI: ▪ Euro 5,17 ▪ Euro 31,00 ▪ Euro 62,00 Attestazione N. _____ ▪ Euro 124,00 Del _____ (Timbro e Firma dell'Autorità Marittima)		
1.	NOME NAVE - <i>Ship's name</i>		Nominativo Internaz. - <i>Call Sign</i>		IMO Number
2.	Bandiera - <i>Flag</i>	Porto Iscrizione - <i>Port Registry</i>	Matricola n° - <i>Official number</i>		Tipo di nave - <i>Type of ship</i>
3.	Tonnellate stazza lorda - <i>Gross Tonnage</i>		Tonnellate stazza netta - <i>Net Tonnage</i>		
4.	Nome armatore - <i>Ship Owner</i>		Nazionalità e indirizzo - <i>Nationality and address</i>		
5.	Carico a bordo - <i>Cargo on board</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		Merci pericolose - <i>Dangerous goods</i>
6.	Carico da sbarcare - <i>Cargo to discharge</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		Merci pericolose - <i>Dangerous goods</i>
7.	Carico da sbarcare sopra Coperta - <i>Cargo to discharge</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		
8.	Passeggeri a bordo - <i>Passengers on board</i>		Passeggeri da sbarcare - <i>Passengers to landing</i>		
9.	Arrivo (data/ora) - <i>Arrival (date/time)</i>		Provenienza (luogo/data) - <i>Last port call (name/date)</i>		Prevista partenza - <i>expected departure</i>
10.	Posizione della nave in porto - <i>Harbour Ship's position</i>		HAZMAT N° (se necessario - <i>if necessary</i>):		
11.	Tassa di ancoraggio - <i>Anchorage duties</i>		Sopratassa - <i>Overduties</i>		
	Pagata a - <i>paid at</i>	In data - <i>on date</i>	Scadenza - <i>vaidunl</i>		
	Totale € - <i>Total €</i>	Bolletta - <i>Number</i>	Tipo tassa - <i>Type</i>	Totale € - <i>Total €</i>	Bolletta - <i>Number</i>
					Tipo - <i>Type</i>
▪ Specificare se 12 mesi o 30gg. Stato/Estero, se Approdo o Transhipment. <i>I specify if duties is annual or 30 days State/International, if overduties is on touch or Transhipment</i>					
12.	Evento straordinario o avaria - <i>Extraordinary event or damage (*)</i> : (*) Se presente allegare la denuncia di evento straordinario e/o estratto dal giornale nautico 2^ parte. <i>If present remember to attached declaration about extraordinary event and/or copy of log book.</i>				
13.	Nome e Cognome del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato - <i>Name and Surname of master, authorized agent or officer</i>				
14.	Data/date	Firma del Comandante, dell'agente o del funzionario autorizzato - <i>Signature by master, authorized agent or officer</i>			

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITÀ MARITTIMA

PAGINA RISERVATA AI CERTIFICATI E DOCUMENTI DI BORDO
Document and certificate

	Tipo di certificato - <i>Type of Certificate</i>	Rilasciato a <i>Issued at</i>	Il <i>on</i>	Visita annuale <i>annual</i>	Valido fino <i>Valid until</i>
15.	Certificato di sicurezza per navi passeggeri <i>Passenger ship safety certificate</i>				
16.	Certificato di sicurezza costruzioni per navi da carico <i>Cargo ship safety construction certificate</i>				
17.	Certificato di sicurezza dotazioni navi da carico <i>Cargo ship safety equipment certificate</i>				
18.	Certificato sicurezza RT/RTF per navi da carico <i>Cargo ship safety RT/RF certificate</i>				
19.	Certificato di bordo libero <i>Load line certificate</i>				
20.	Deratizzazione/Esenzione <i>Derating/exemption</i>				
21.	Se nave Ro Ro o HSC da passeggeri di linea (D.L.28/01) <i>If Ship is regular RoRo ferry or HSC passenger service:</i>				
22.	ISSC (<i>International Ship Security Certification – ISPS Code</i>)				
23.	D.O.C. (<i>Document of Compliance</i>)				
24.	S.M.C. (<i>Safety Managment Certificate</i>)				
25.	I.O.P.P. (<i>International oil prevention pollution</i>)				
26.	P.S.C. (<i>Port State Control</i>)				
27.	Minimum Safe Manning Document.				

Per le sole navi italiane - *Concerning Italian Ship only*

				Rilasciato a	il	Note/Visita	Scadenza
28.	Certificato di classe/navigabilità						
29.	Certificato di idoneità/annotazioni di sicurezza						
30.	Visita tecnico/sanitaria						
31.	Visita servizi di bordo						
32.	Assicurazione equipaggio					///	
33.	Ruolo Equipaggio n°		Serie			///	

Data / date :

Il Comandante, agente o funzionario

Signature by master, authorized agent or officer

SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA

Spett.le
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
Ufficio Armamento e Spedizione
PORTO SAN GIORGIO

(Allegato 5)

Luogo/data, _____

MANDATO DI RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ iscritto al N° _____
dell'elenco dei Raccomandari Marittimi presso la CCIAA di _____,
operante nel porto di _____ come Raccomandario Marittimo
della:

- M/n _____
- Bandiera _____.

Dichiara ai sensi dell'Art.3 della Legge 4.4.1977 N° 135 di aver ricevuto il
proprio mandato dall'armatore: _____ con
sede in _____.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

Agenzia Marittima:
Firma:

INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO**ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT RECEPTION FACILITIES**

(ex art.6 Direttiva (Directive) 2000/59/CE - Art. 6 Decr. Leg.vo 24.6.2003 n. 182)

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO SAN GIORGIO**To PORTO SAN GIORGIO HARBOUR OFFICE****Sezione Tecnica - Technical Department****1. DETTAGLI DELLA NAVE****SHIP PARTICULARS**

NOME DELLA NAVE: Name of ship:	PROPRIETARIO O ARMATORE: Owner or Operator:
NUMERO I.M.O.: I.M.O. number:	STATO DI BANDIERA: Flag State:
INDICATIVO RADIO DELLA NAVE: Distinctive number or letters:	
TIPO DI NAVE: ☐ Petroliera / Oil tanker ☐ Chimichiera / Chemical Tanker ☐ Portarinfuse / Bulk carrier Type of ship: ☐ Altre navi / Other cargo ship ☐ Portacontainer / Container ship ☐ Nave passeggeri / Passenger ship ☐ Ro-ro ☐ Altro (specificare) / Other (specify) _____	

2. DETTAGLI DEL PORTO E DEL VIAGGIO**PORT AND VOYAGE PARTICULARS**

DATA E ORA PRESUNTA DI ARRIVO (OPA): Estimated date and time of arrival (ETA):	ULTIMO PORTO DI SCALO DOVE SONO STATI CONFERITI I RIFIUTI: Last port where waste was delivered
DATA E ORA PRESUNTA DI PARTENZA (OPP): Estimated time of departure (ETD):	DATA DELL'ULTIMO CONFERIMENTO: Date of the last delivery
ULTIMO PORTO DI SCALO E STATO: Last port and Country	NOME DEL COMANDANTE DELLA NAVE: Name of the Master:
PORTO SUCCESSIVO E STATO (se conosciuto): Next port and Country (if known)	

3. INTENDETE CONFERIRE / Are you delivering

☐ TUTTI ☐ ALCUNI ☐ NESSUNO (*) Barrare la casella che interessa
 ALL SOME NONE (*) Tick appropriate box

dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta? / of your waste into port reception facilities?

(Indicare il nome del gestore dell'impianto di raccolta, se conosciuto) / (Specify the name of the port reception facility, if known)

4. TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI DA CONFERIRE**Tipo e quantitativo di rifiuti da conferire e/o trattenuti a bordo e percentuale della capacità di stoccaggio massima:**

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board and percentage of maximum storage capacity:

Nel caso in cui intendiate conferire tutti i rifiuti presenti a bordo, compilare la seconda colonna come occorre.
If delivering all waste, complete second column as appropriate.

Se intendete conferire alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate tutte le colonne.
If delivering some or no waste, complete all columns.

TIPO TYPE	Rifiuti da conferire m ³ Waste to be delivered m ³	Capacità max di stoccaggio dedicata m ³ Maximum dedicated storage capacity m ³	Quantitativo di rifiuti trattenuti a bordo in m ³ Amount of waste retained on board m ³	Porto in cui saranno conferiti i rifiuti restanti Port at which remaining waste will be delivered	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra la notifica ed il prossimo scalo m ³ Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call m ³
MARPOL Allegato I – Oli MARPOL Annex I - Oils					
Acqua di sentina - <i>Oily bilge water</i>					
Residui oleosi (fanghi) - <i>Oily residues (Sludge)</i>					
Acque oleose di lavaggio di cisterne <i>Oily tank washing</i>					
Acque sporche di zavorra <i>Dirty ballast water</i>					
Incrostazioni e fanghi da lavaggio di cisterne <i>Scale and sludge from tank cleaning</i>					
Altro (specificare) <i>Other (please specify)</i>					
Residui del carico ⁽²⁾ (specificare) <i>Cargo residues⁽²⁾ (please specify)</i>					
MARPOL Allegato II – Sostanze liquide nocive (NLS) – (m3)/nome MARPOL Annex II – Noxious liquid substances(NLS) – (m3)/name					
Sostanza di categoria X <i>Category X substance</i>					
Sostanza di categoria Y <i>Category Y substance</i>					
Sostanza di categoria Z <i>Category Z substance</i>					
Altre sostanze / <i>Other substances</i>					
Residui del carico ⁽²⁾ / <i>Cargo residues⁽²⁾</i>					
MARPOL Allegato IV – Acque di scarico MARPOL Annex IV- Sewage					
Acque di scarico ⁽¹⁾ <i>Sewage ⁽¹⁾</i>					
MARPOL Allegato V – Rifiuti MARPOL Annex V- Garbage					
Rifiuti Alimentari <i>Food waste</i>					
Plastica <i>Plastic</i>					
Rifiuti associati al carico ⁽²⁾ (accessori di trattenuta e copertura del carico, materiali da imballaggio, ecc.) Cargo associated waste ⁽²⁾ (floating dunnage, lining or packing material)					
Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, ecc. <i>Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.</i>					
Ceneri di incenerimento <i>Incinerator ash</i>					
Altri rifiuti (specificare) <i>Other waste (please specify)</i>					
Residui del carico ⁽²⁾ (specificare) Cargo residues ⁽²⁾ (please specify)					
MARPOL Allegato VI – Inquinamento dell'aria MARPOL Annex VI- Air pollution					
Sostanze distruttive dell'Ozono e apparecchiature contenenti tali sostanze <i>Ozone-depleting substances and equipment containing such substances</i>					
Residui di pulizia di gas di scarico <i>Exhaust gas-cleaning residues</i>					

- (1) Le acque di scarico possono essere scaricate in mare conformemente alla regola 11 dell'allegato IV del protocollo Marpol 73/78. Le caselle corrispondenti non devono essere contrassegnate se si intende effettuare uno scarico autorizzato.
- (2) Può trattarsi di stime
- (1) Sewage can be discharged at sea in accordance with Regulation 11 – Annex IV /Marpol Protocol 73/78. Correspondent boxes should not be ticked in case an authorized discharge is intended to be carried out.
- (2) May be estimates
-

Note:

1. Tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per altri scopi connessi con le ispezioni.
2. La presente notifica deve essere trasmessa all'Autorità Marittima del porto di approdo.
3. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso in cui la nave sia esentata a norma dell'articolo 9 della direttiva 2000/59/CE.

1. Such informations may be used for port State control and other inspection purposes.
2. The present notification form must be submitted to the Maritime Authority of the port of destination.
3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of the directive 2000/39/EC.

Io sottoscritto _____ confermo che le suddette informazioni sono accurate e corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.

I undersigned confirm that the above details are accurate and correct and there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Data _____ Ora _____
Date _____ Time _____

Firma _____

Spettabile UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
Ufficio Armamento e Spedizioni
PORTO SAN GIORGIO

Il sottoscritto _____ (**nome e cognome**),
Comandante/Armatore **(barrare la voce che non interessa)** della Motonave
“ _____ ” (**nome nave**) di bandiera _____,
in partenza dal porto di Porto San Giorgio e diretta a _____
(porto di destinazione), al fine di ottenere la deroga prevista dall’articolo 7 comma 2 del
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, dichiara:

1. che la nave al suo comando ha sufficiente capacità di stoccaggio per i rifiuti già prodotti ed accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell’arrivo presso il successivo porto di conferimento;
2. che il porto di _____ (_____)
(porto di conferimento dei rifiuti – indicare anche lo Stato) è dotato di impianti adeguati a ricevere i rifiuti prodotti dalla nave stessa (in particolare morchie ed acque di sentina).

Si allegano copie delle ricevute, rilasciate alla nave, di avvenuto conferimento dei rifiuti (in particolare dei rifiuti di macchina) nel porto indicato al punto 2).

Porto San Giorgio, _ (**data**)

Il Comandante/L’Armatore



(Allegato 8)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI PARTENZA
ADDITIONAL DECLARATION OF DEPARTURE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO - PRATICA DI PARTENZA Reserved to Office - Departure	
Ricevuta il _____ Alle ore _____ N _____ registro PARTENZE N _____ registro ARRIVI (timbro e firma dell' Autorità marittima)	(ART.179 CODICE DELLA NAVIGAZIONE) (ART.179 CODE OF NAVIGATION) (Eventuale) Rivisto Partire Timbre e firma dell'Autorità Marittima

1.	NOME NAVE - <i>Ship's name</i>		Nominativo Internaz. - <i>Call Sign</i>		IMO Number
2.	Bandiera - <i>Flag</i>	Porto Iscrizione - <i>Port Registry</i>	Matricola n° - <i>Official number</i>		Tipo di nave - <i>Type of ship</i>
3.	Nome Armatore - <i>Ship Owner</i>		Nazionalità e indirizzo - <i>Nationality and address</i>		
4.	Carico a bordo - <i>Cargo on board</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		Merci pericolose - <i>Dangerous goods</i>
5.	Carico imbarcato - <i>Cargo loaded</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		Merci pericolose - <i>Dangerous goods</i>
6.	Carico imbarcato sopra coperta - <i>Cargo loaded on Deck</i>		Tipo di carico - <i>Type of cargo</i>		
7.	Passeggeri in transito - <i>Passengers in transit</i>		Passeggeri imbarcati - <i>Passengers embarked</i>		
8.	Prevista partenza - <i>Expected departure</i>		Destinazione - <i>Next port of call</i>		Arrivo (data/ora) - <i>Arrival (date/time)</i>
9.	• HAZMAT N° (se necessario - <i>if necessary</i>)				

10.	Dichiarazione del Comandante - <i>Captain's declaration</i> DICHIO di aver adempiuto ad ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. <i>I hereby DECLARE having fulfilled all safety, police, sanitary, fiscal, customs, contractual and statistic obligations</i> Dichiaro di essere a conoscenza degli avvisi ai naviganti vigenti per le zone di mare attraverso le quali la nave al mio comando si troverà a navigare. <i>I hereby DECLARE to be aware of all notice to mariners concerning waters where vessel under my command will navigate.</i> Dichiaro che la nave risponde ai prescritti criteri di stabilità e di assetto previsti dalla SOLAS'74 - Cap.II-I, parte B, Reg.8, para. 7.4. <i>I hereby DECLARE that stability and trimming of ship are in agreement with requirements of SOLAS'74, Chap.II-I, rule 8 para.7.4.</i>				
-----	---	--	--	--	--

11.	Nome e Cognome del Comandante - <i>Name and surname fo the Master</i>	
12.	Data/date	Firma del Comandante - <i>Master's signature</i>

13.	SPAZIO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL'AUTORITA' MARITTIMA:
-----	---

Luogo/data, _____

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' FONDI

Il sottoscritto _____, iscritto al N° _____
dell'elenco dei Raccomandatori Marittimi presso la CCIAA di _____,
operante nel porto di Porto San Giorgio come Raccomandatorio Marittimo della:

- M/n _____
- Bandiera _____

Dichiara ai sensi dell'Art.3 della Legge 4.4.1977 N° 135 di avere la disponibilità nel territorio italiano della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave citata nel porto di Porto San Giorgio.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

Agenzia Marittima:

Firma:

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
All'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.	il
Residente in	Prov.	CAP
Via/piazza	n.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.
IN QUALITA' DI		
☐ Agente Raccomandatario	☐ Procuratore Speciale	
☐ Legale Rappresentante	☐ Operatore PMIS/Agente Marittimo	
DICHIARA		
☒ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i. relativamente al sottonotato procedimento telematico esperito con sistema PMIS:		
- ☐ Merci pericolose ID PRATICA	Identificativo Marca da Bollo	in Data
	Identificativo Marca da Bollo	in Data
- ☐ Rifiuti ID PRATICA	Identificativo Marca da Bollo	in Data
	Identificativo Marca da Bollo	in Data
☐ Bunkeraggio ID PRATICA	Identificativo Marca da Bollo	in Data
	Identificativo Marca da Bollo	in Data
- ☐ Accosto ID PRATICA	Identificativo Marca da Bollo	in Data
- Altro	Identificativo Marca da Bollo	in Data
☒ di essere a conoscenza che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli..... Di consegnare la/le marca/marche da bollo in originale a richiesta dell'Autorità Marittima e comunque entro le 24 ore successive alla presentazione della pratica con sistema PMIS, all'ufficio competente dell'Ufficio Circondariale Marittimo.		
Data	Firma	

Fac-simile marche da bollo: Euro 16,00



(Allegato 11)

**All'Ufficio Circondariale Marittimo
Porto San Giorgio**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il

_____ e residente a _____ prov. _____ in via

_____ n° _____ telefono _____ fax _____ email

_____ in qualità di titolare/rappresentante legale della Società/Ditta

_____ P.Iva/C.F. _____ avente sede
legale in via

_____ a

COMUNICA

ai sensi Regolamento del porto, approvato con Ordinanza n. _____ / _____ in data
_____ / _____ / _____

dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio (e successive modificazioni) l'inizio
dell'attività/servizio di _____
nelle aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale marittimo di
Porto San Giorgio e precisamente _____ (indicare la zona in cui si
svolge l'attività):

Dichiara inoltre, ai sensi di quanto richiesto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e
successive modificazioni, di essere in possesso dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per
esercitare la/e sopradde/ta/e attività, di essere in regola con gli obblighi previsti dal Regolamento del
porto l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio e di non essere soggetto a procedure di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, l'Ufficio Circondariale marittimo di Porto
San Giorgio al trattamento ed alla divulgazione dei dati personali inerenti lo svolgimento dell'attività
sopra indicata.

Allega a tal fine:

- Copia del documento d'identità in corso di validità;
- Altro

Porto San Giorgio, _____

Firma del titolare/rappr. Legale della società

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la

sottoscritto/a _____;
Nato/a a _____ il _____;
Residente in _____ Via _____ n. _____;
Codice Fiscale _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere titolare / legale rappresentante della ditta / Società _____; con sede legale in _____;
- di essere titolare di partita IVA _____;
- di essere iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al numero di di repertorio economico amministrativo (REA) _____;
- che oltre al sottoscritto nell'ambito della ditta le persone di seguito elencate, rivestono le qualifiche di socio, titolare di cariche o qualifiche:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Qualifica/carica rivestita

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che a carico dell'impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
- di osservare gli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. 271/99 e D.Lgs. 272/99) con specifico riferimento alle attività di cui alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- di osservare gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria.

Inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ () il _____
_____ (luogo) _____ (prov.)
residente in _____ () Via _____
n _____
_____ (luogo) _____ (prov.) _____ (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Inoltre ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. La dichiarazione può essere inviata anche per fax e via telematica.

Spettabile UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____ n. _____ titolare della
ditta _____.

COMUNICA

A codesta Autorità Marittima che in data _____ effettuerà l'alaggio/varo del

☐ Natante/Imbarcazione/Nave da Diporto	☐ Nave	☐ M/Pesca	☐ Unità di altra Tipologia
NOME UNITA':			Bandiera
T.S.L. _____	L.F.T. _____	Tipo di navigazione _____	
Iscritta al N. _____	☐ RR.NN.MM.& GG.	☐ Matricole	☐ R.I.D.
Tenuti da _____		_____	

per eseguire i seguenti lavori di:

Si dichiara che per lavori di carenaggio e lavaggio dello scafo la predetta unità sarà collocata presso la Ditta _____ e che il materiale di risulta sarà raccolto e smaltito secondo le norme .

Porto San Giorgio li _____

FIRMA

Marca da
bollo da
EURO 16,00

All' Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio
Viale della Vittoria N. 158 - 63822 Porto San Giorgio (FM)

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI TERMICHE CON LA NORMALE PROCEDURA A BORDO DI NAVI

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

in Via _____ () N. _____

N. telefono _____ in qualità di (barrare la voce che interessa)

☐ "Titolare dell'Impresa" e/o "Impresa Capo-commessa" denominata _____ di _____;

☐ Comandante della Nave (designato dalla società armatrice);

☐ Armatore della Nave;

CHIEDE

Il rilascio del Nulla Osta all'esecuzione, a bordo dell'unità tipo _____ Denominata

_____ iscritta al N. _____

☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di

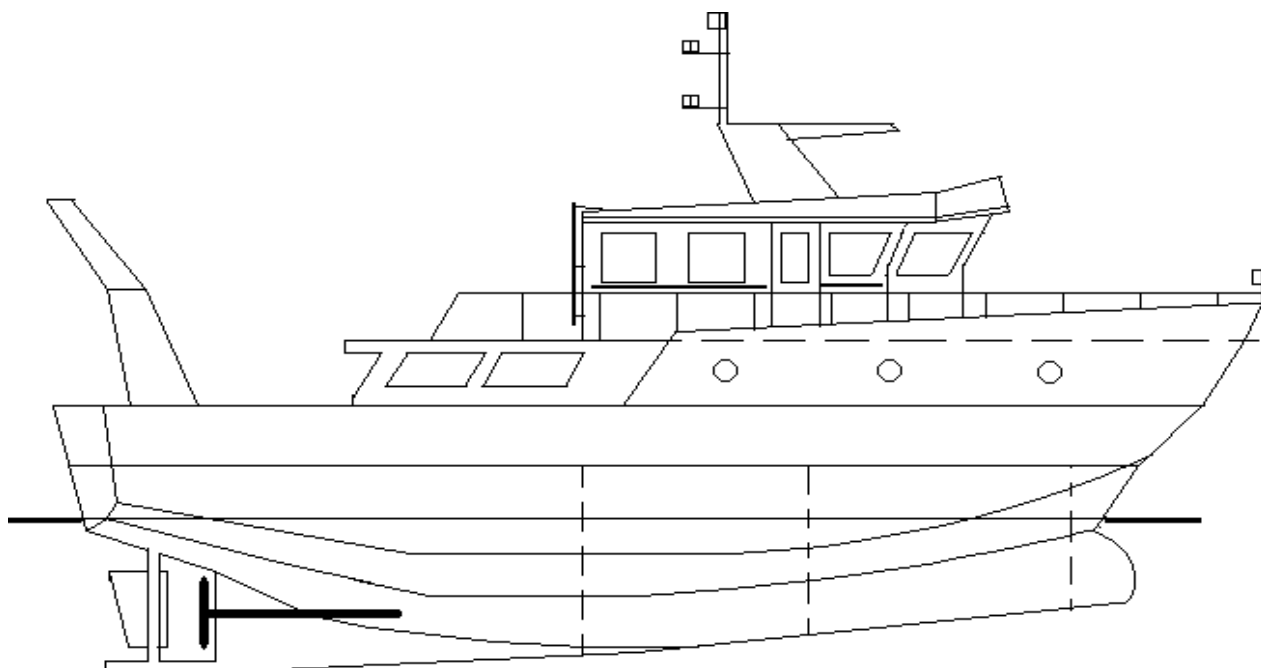
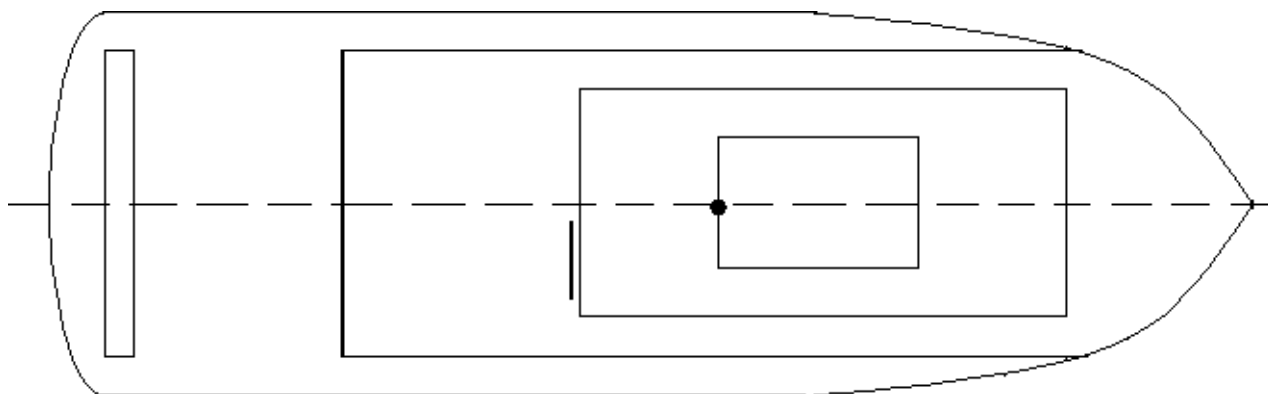
di T.S.L. _____ attualmente ormeggiata (indicare il punto esatto di ormeggio)

dei seguenti lavori mediante l'uso della fonte termica (indicare in modo dettagliato il tipo di fonte di calore):

Tipo di Lavori da eseguire:

- **TIPO A – Lavori in ambienti esterni:** ☐ SI ☐ NO
 - ☐ Lavori esterni alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
 - ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
 - ☐ Altro _____
- **TIPO B – Lavori in ambienti interni "chiusi":** ☐ SI ☐ NO
 - ☐ Gavoni, doppi fondi, casse;
 - ☐ Intercapedini chiuse; ☐ Cisterne;
 - ☐ Altro _____
- **TIPO C – Lavori in ambienti interni "semi chiusi":** ☐ SI ☐ NO
 - ☐ Locale alloggi, locale vita; ☐ Locale macchina e timoneria;
 - ☐ Locali pompe; ☐ Stive;
 - ☐ Altro _____

(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)

Nei locali evidenziati nell'allegata planimetria, sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga.

Durata presunta : giorni lavorativi _____.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

1. di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni concernenti i lavori con fonti termiche di cui all'Ordinanza N. _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio;
2. di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoratore, nonché di essere regolarmente iscritto all'INAIL/INPS;
3. di allegare il Certificato di non pericolosità (*Gas Free*) rilasciato dal Consulente Chimico del Porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
4. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999;
5. che la persona esperta, responsabile dell'operazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo N. 272/1999 è il Sig. _____ tel. _____;
6. che i lavori saranno eseguiti:
 ✓ **dalla ditta** _____;
 ✓ **dal personale addestrato di bordo**, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente da questo comando e/o dell'impresa (capo commessa);
7. che gli impianti ed il servizio di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi ☐ **sono** / ☐ **non sono** in efficienza e pronto all'uso;
8. che la nave ☐ **è** / ☐ **non è pronta** a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
9. carico esistente a bordo (natura e quantità) _____;
10. carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
11. che durante l'uso di fonte termica non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
12. che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
13. che ☐ **è stato** / ☐ **non è stato** predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
14. che ☐ **sono** / ☐ **non sono** messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
15. che le suddette vie di fuga saranno tenute sempre agibili ed illuminate;
16. ☐ **è** / ☐ **non è** prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di N. _____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);
17. sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 N. _____ estintori portatili di tipo _____;
 N. _____ coperte ignifughe;
 N. _____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 N. _____ altro (specificare) _____;
18. di aver presentato (se impresa capo commessa) in data _____ alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale il "**Documento di Sicurezza**" di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo N. 272 del 27.07.1999, che debitamente si unisce copia o "**Autocertificazione**" che attesta la presenza del predetto documento;
19. che il responsabile tecnico dei lavori a bordo, nominato ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo N. 272 del 27.07.1999, è il Sig. _____ Tel. _____;
20. dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
21. in ogni locale o zona ove si usa la fiamma, presterà assistenza, con le idonee attrezzature antincendio, il personale dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione incendi, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima;
22. i lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
23. per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;

24. per quanto non specificato nella presente dichiarazione, saranno osservate le vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi: Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, D.P.R. 27.04.1955;
25. si atterrà a quanto previsto dall'Ordinanza N. ___ / ___ in data ___ / ___ / ___ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio in materia di lavori con fiamma;
26. Infine dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità Marittima, **NON** saranno effettuati.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene richiesta.

Porto San Giorgio

IL COMANDANTE DELLA NAVE

L'ARMATORE

**IL TITOLARE DELL'IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI – CAPO
COMMESSA**

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, **DICHIARA** che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo N. 272/1999 sopra citato e di tutte le altre norme in materia di sicurezza. **DICHIARA** inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

PER LA DITTA

NOTA:

Giusta art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.

Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALEM MARITTIMO PORTO SAN GIORGIO

NULLA OSTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto San Giorgio

- VISTA** l'istanza in data _____, del Titolare dell'Impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, **oppure** del Comandante, **oppure** dell'Armatore dell'unità tipo _____ denominata _____ di bandiera _____ di T.S.L. _____, iscritta al N. _____ dei RR.NN.MM. e GG. o delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di _____, ormeggiata _____, con la quale ha chiesto il rilascio del Nulla Osta ad effettuare lavori con fonti termiche con la normale procedura a bordo della suddetta nave;
- VISTO** il D.P.R. 27.04.1955 N. 547 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19.09.1994, N. 626;
- VISTA** la documentazione presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del *Regolamento per l'uso di fonti termiche*;
- VISTA** l'Ordinanza N. _____ in data _____ di questo Ufficio Circondariale marittimo,
- VISTO** il certificato di non pericolosità rilasciato dal Chimico di Porto di _____ in data _____;
- VISTO** il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo/Ascoli Piceno, espresso con foglio N. _____ in data _____;
- VISTO** il parere favorevole dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di _____, espresso con nota N. _____ in data _____;
- VISTO** l'art. 46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272;
- VISTO** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

NULLA OSTA

All'uso della fiamma ossidrica/ossiacetilenica/saldatrice o comunque fonti di calore a bordo dell'unità tipo _____ denominata _____ di bandiera _____, iscritta al N. _____ dei RR.NN.MM. e GG. o delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di _____, T.S.L. _____, già ormeggiata alla banchina _____ del porto di Porto San Giorgio, per l'esecuzione dei lavori consistenti _____ in:

_____.

1. Prescrizioni per il richiedente

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1.1** Deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nel Certificato di non pericolosità rilasciato dal Chimico del Porto;
- 1.2** Deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nel parere favorevole espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- 1.3** Deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni indicate *Regolamento del porto di Porto San Giorgio per l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio o comunque di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti*,
- 1.4** Il datore di lavoro, come definito dall'articolo 3, comma c), del Decreto Legislativo N. 272/1999, deve predisporre i mezzi ed il personale per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di incendi che deve essere mantenuto per tutta la durata dei lavori;
- 1.5** L'effettuazione dei lavori deve/non deve essere eseguita con l'ausilio del servizio di vigilanza antincendio assicurato da: _____;
- 1.6** È fatto obbligo al direttore tecnico/responsabile dei lavori, di esibire, a semplice richiesta, agli organi di vigilanza il presente Nulla Osta, il piano dei lavori, il Certificato di non pericolosità del Chimico di Porto ed il parere dei VV.F., che fanno parte integrante del presente nulla osta;
- 1.7** I lavori devono essere eseguiti in data _____, dalle ore _____ alle ore _____; in caso di ritardo, il rinvio degli stessi deve essere immediatamente comunicato a questa Autorità marittima;
- 1.8** I lavori devono essere eseguiti dalla ditta _____, ovvero in regime di autoproduzione sotto la diretta sorveglianza del personale di bordo designato e/o dall'impresa capo-commessa;
- 1.9** Il responsabile tecnico dei lavori di bordo, nominato ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, è: _____;
- 1.10** La persona esperta responsabile dell'operazione, individuata ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, è: _____;
- 1.11** Qualora dovesse venir meno una qualunque delle garanzie di sicurezza richieste o dovesse sopravvenire una situazione di pericolo, i lavori devono essere immediatamente sospesi;
- 1.12** Il presente Nulla Osta deve intendersi valido fino al termine dei lavori.

2. Efficacia del Nulla Osta - Sanzioni

L'inosservanza, delle prescrizioni di cui al punto 1 comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

I contravventori alle disposizioni del presente Nulla Osta o alle disposizioni di legge vigenti in materia saranno perseguibili ai sensi dell'art. 57, punto 2, punto 3, lettera c) e art. 58, del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con immediata sospensione del presente provvedimento.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

3. Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

Il richiedente, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente Nulla Osta, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

Porto San Giorgio, _____

IL COMANDANTE

Per notifica ed espressa accettazione delle prescrizioni del presente provvedimento:

IL RICHIEDENTE

Porto San Giorgio, _____

**Marca da
bollo da
EURO 16,00**

All' Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio
Viale della Vittoria N. 158 - 63822 Porto San Giorgio (FM)

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI TERMICHE A BORDO DI NAVI CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

Nel caso in cui la sottoscrizione della presente istanza non sia apposta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato in corso di validità

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____

in Via _____ () N. _____

N. telefono _____ in qualità di (barrare la voce che interessa)

☐ "Titolare dell'Impresa" e/o "Impresa Capo-commessa" denominata _____
_____ di _____;

☐ Comandante della Nave (designato dalla società armatrice);

☐ Armatore della Nave;

CHIEDE

Il rilascio del Nulla Osta all'esecuzione, a bordo dell'unità tipo _____ denominata

_____ iscritta al N. _____

☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di

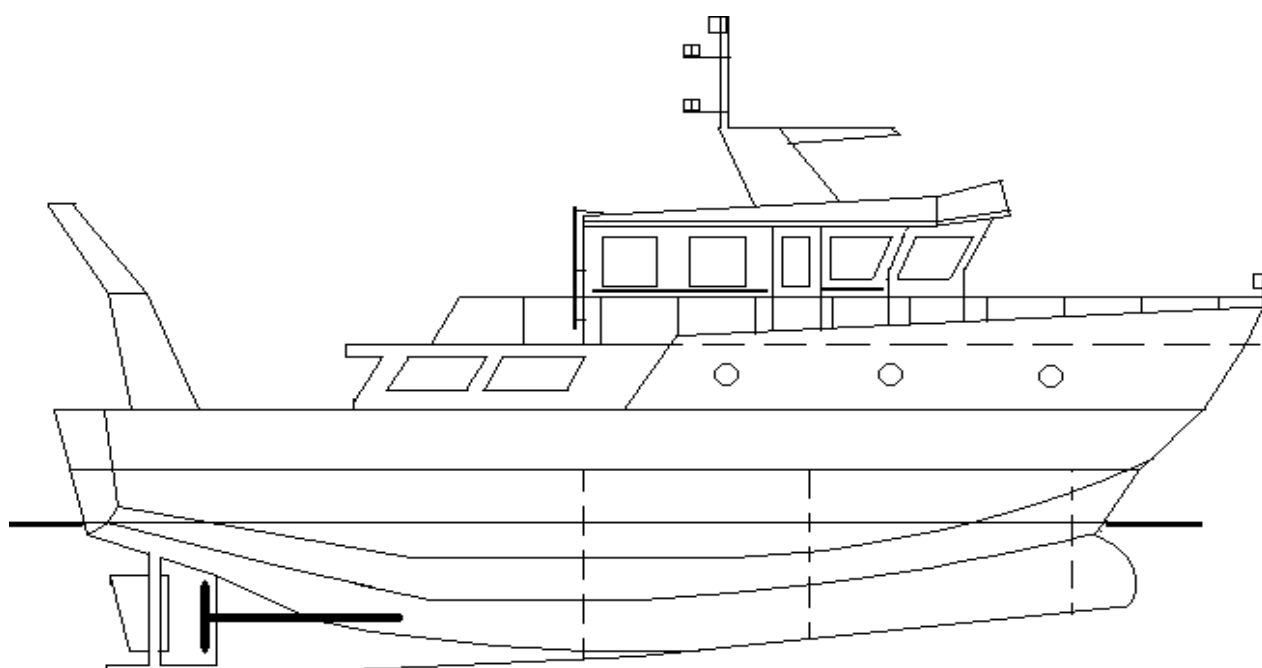
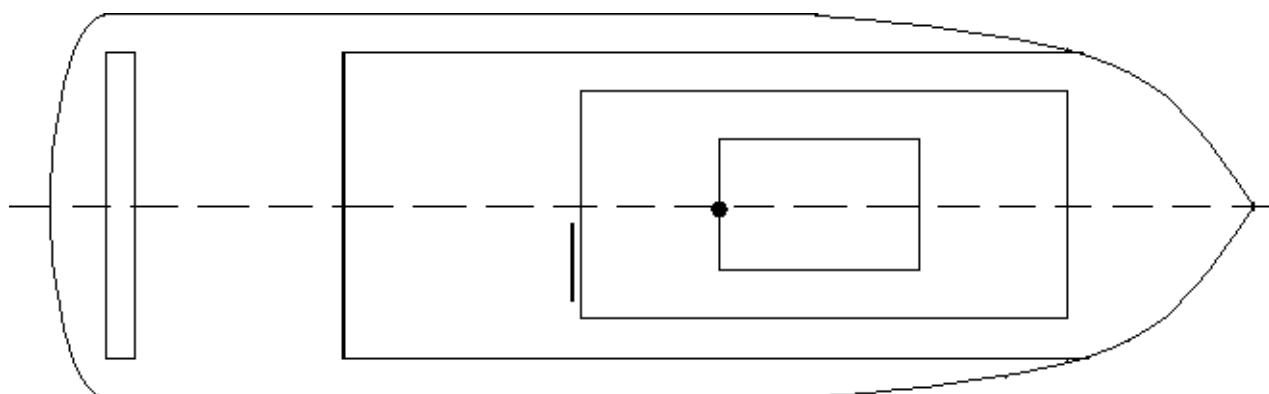
di T.S.L. _____ attualmente ormeggiata (indicare il punto esatto di ormeggio)

dei seguenti lavori mediante l'uso della fonte termica (indicare in modo dettagliato il tipo di fonte di calore):

Tipo di Lavori da eseguire:

- **TIPO A – Lavori in ambienti esterni:** ☐ **SI** ☐ **NO**
 - ☐ Lavori esterni alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
 - ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
 - ☐ Altro _____
- **TIPO C – Lavori in ambienti interni "semi chiusi":** ☐ **SI** ☐ **NO**
 - ☐ Locale alloggi, locale vita;
 - ☐ Altro _____

(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)

Nei locali evidenziati nell'allegata planimetria, sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga.

Durata presunta : giorni lavorativi _____

CHIEDE

Di poter effettuare i lavori, di cui all'articolo 46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, con la "**procedura semplificata e standardizzata**", considerato che le operazioni da svolgere rientrano nella tipologia delle attività dei lavori di "**lieve entità**", a basso rischio, previsti dall'Ordinanza N. _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Articolo 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445), nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

1. di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni concernenti i lavori con fonti termiche di cui all'Ordinanza N. ____/____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio;
2. di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoratore, nonché di essere regolarmente iscritto all'INAIL/INPS;
3. di allegare il Certificato di non pericolosità (*Gas Free*) rilasciato dal Consulente Chimico del Porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
4. di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999;
5. che la persona esperta, responsabile dell'operazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo N. 272/1999 è il Sig. _____ tel. _____;
6. che i lavori saranno eseguiti:
 - 6.1 ☐ dalla ditta _____;
 - 6.2 ☐ dal personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente da questo comando e/o dell'impresa (capo commessa);
7. che gli impianti ed il servizio di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi ☐ sono / ☐ non sono in efficienza e pronto all'uso;
8. che la nave ☐ è / ☐ non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
9. carico esistente a bordo (natura e quantità) _____;
10. carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
11. che durante l'uso di fonte termica non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
12. che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
13. che ☐ è stato / ☐ non è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
14. che ☐ sono / ☐ non sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
15. che le suddette vie di fuga saranno tenute sempre agibili ed illuminate;
16. ☐ è / ☐ non è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di N. ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);
17. sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - 17.1 N. _____ estintori portatili di tipo _____;
 - 17.2 N. _____ coperte ignifughe;
 - 17.3 N. _____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 - 17.4 N. _____ altro (specificare) _____;
18. di aver presentato (se impresa capo commessa) in data _____ alla competente Azienda Unità Sanitaria Locale il "**Documento di Sicurezza**" di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo N. 272 del 27.07.1999, che debitamente si unisce copia o "**Autocertificazione**" che attesta la presenza del predetto documento;
19. che il responsabile tecnico dei lavori a bordo, nominato ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo N. 272 del 27.07.1999, è il Sig. _____ Tel. _____;
20. dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
21. in ogni locale o zona ove si usa la fiamma, presterà assistenza, con le idonee attrezzature antincendio, il personale dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione incendi, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima;
22. i lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
23. per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;

24. per quanto non specificato nella presente dichiarazione, saranno osservate le vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi: Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, D.P.R. 27.04.1955;
25. si atterrà a quanto previsto dall'Ordinanza N. ____/____ in data ____/____/____ dell'Ufficio Circondariale marittimo di Porto San Giorgio, in materia di lavori con fiamma;
26. Infine dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità Marittima, **NON** saranno effettuati.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Porto San Giorgio, _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

L'ARMATORE

**IL TITOLARE DELL'IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI – CAPO
COMMESSA**

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, **DICHIARA** che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo N. 272/1999 sopra citato e di tutte le altre norme in materia di sicurezza. **DICHIARA** inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

PER LA DITTA

NOTA:

Giusta art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.

Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti****UFFICIO CIRCONDARIALEM MARITTIMO
PORTO SAN GIORGIO****NULLA OSTA**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto San Giorgio

- VISTA** l'istanza in data _____, del Titolare dell'Impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, **oppure** del Comandante, **oppure** dell'Armatore dell'unità tipo _____ denominata _____ di bandiera _____ di T.S.L. _____, iscritta al N. _____ dei RR.NN.MM. e GG. o delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di _____, ormeggiata _____ con la quale ha chiesto il rilascio del Nulla Osta ad effettuare lavori con fonti termiche con la normale procedura a bordo della suddetta nave;
- VISTO** il D.P.R. 27.04.1955 N. 547 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19.09.1994, N. 626;
- VISTA** la documentazione presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del *Regolamento per l'uso di fonti termiche*;
- VISTA** l'Ordinanza N. _____ in data _____ di questo Ufficio Circondariale marittimo
- VISTO** il certificato di non pericolosità rilasciato dal Chimico di Porto di _____ in data _____;
- VISTO** l'art. 46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272;
- VISTO** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

NULLA OSTA

All'uso della fiamma ossidrica/ossiacetilenica/saldatrice o comunque fonti di calore a bordo dell'unità tipo _____ denominata _____ di bandiera _____, iscritta al N. _____ dei RR.NN.MM. e GG. o delle MATRICOLE dell'Autorità Marittima di _____, T.S.L. _____, già ormeggiata alla banchina _____ del porto di Porto San Giorgio, per l'esecuzione dei lavori consistenti _____ in:

_____.

1. Prescrizioni per il richiedente

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1.1** Deve essere assicurato il rispetto delle condizioni indicate nel Certificato di non pericolosità rilasciato dal Chimico del Porto;
- 1.2** Deve essere assicurato il rispetto delle prescrizioni indicate *Regolamento del porto di Porto San Giorgio per l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio o comunque di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti*;
- 1.3** Il datore di lavoro, come definito dall'articolo 3, comma c), del Decreto Legislativo N. 272/1999, deve predisporre i mezzi ed il personale per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di incendi che deve essere mantenuto per tutta la durata dei lavori;

- 1.4 L'effettuazione dei lavori deve/non deve essere eseguita con l'ausilio del servizio di vigilanza antincendio assicurato da:_____;
- 1.5 È fatto obbligo al direttore tecnico/responsabile dei lavori, di esibire, a semplice richiesta, agli organi di vigilanza il presente Nulla Osta, il piano dei lavori, ed il Certificato di non pericolosità del Chimico di Porto, che fanno parte integrante del presente nulla osta;
- 1.6 I lavori devono essere eseguiti in data_____, dalle ore_____ alle ore_____; in caso di ritardo, il rinvio degli stessi deve essere immediatamente comunicato alla Capitaneria di Porto;
- 1.7 I lavori devono essere eseguiti dalla ditta_____, ovvero in regime di autoproduzione sotto la diretta sorveglianza del personale di bordo designato e/o dall'impresa capo-commessa;
- 1.8 Il responsabile tecnico dei lavori di bordo, nominato ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, è:_____;
- 1.9 La persona esperta responsabile dell'operazione, individuata ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, è:_____;
- 1.10 Qualora dovesse venir meno una qualunque delle garanzie di sicurezza richieste o dovesse sopraggiungere una situazione di pericolo, i lavori devono essere immediatamente sospesi;
- 1.11 Il presente Nulla Osta deve intendersi valido fino al termine dei lavori.

2. Efficacia del Nulla Osta - Sanzioni

L'inosservanza, delle prescrizioni di cui al punto 1 comporta l'automatica inefficacia del presente provvedimento, ferma la facoltà dell'Autorità Marittima di sospendere, revocare o annullare il presente atto in qualsiasi momento, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l'inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

I contravventori alle disposizioni del presente Nulla Osta o alle disposizioni di legge vigenti in materia saranno perseguibili ai sensi dell'art. 57, punto 2, punto 3, lettera c) e art. 58, del Decreto Legislativo 27.07.1999, N. 272, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con immediata sospensione del presente provvedimento.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

3. Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

Il richiedente, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente Nulla Osta, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni.

Porto San Giorgio, _____

IL COMANDANTE

Per notifica ed espressa accettazione delle prescrizioni del presente provvedimento:

IL RICHIEDENTE

Porto San Giorgio, _____

INDICE

La storia del porto	pag. 4
Aggiornamenti / Integrazioni	pag. 5

CAPO I

Individuazione aree portuali e definizioni

ARTICOLO 1 (Descrizione generale)	pag. 6
ARTICOLO 2 (Definizioni e confini ambito portuale)	pag. 8

CAPO II

Disciplina della domanda di accosto

ARTICOLO 3 (Formalità di arrivo e partenza navi)	pag. 12
ARTICOLO 4 (Avvio della procedura di inoltro mediante casella di posta elettronica)	pag. 11
ARTICOLO 5 (Attribuzione VISIT ID)	pag. 13
ARTICOLO 6 (Ulteriori formalità di arrivo e partenze nave)	pag. 13
ARTICOLO 7 (Rivisto partire)	pag. 16
ARTICOLO 8 (Annotazioni sul Ruolo di equipaggio)	pag. 16
ARTICOLO 9 (Imposta di bollo)	pag. 16
ARTICOLO 10 (Formalità per le unità da diporto, pleasure/commercial yacht)	pag. 17
ARTICOLO 11 (Unità navali adibite alla pesca)	pag. 17

CAPO III

Disciplina accosti, manovre di entrata ed uscita dal porto e comportamenti in ambito portuale

ARTICOLO 12 (Campo di applicazione)	pag. 18
ARTICOLO 13 (Precedenze)	pag. 18
ARTICOLO 14 (Operatività delle navi in ormeggio)	pag. 18
ARTICOLO 15 (Divieti)	pag. 19
ARTICOLO 16 (Obblighi)	pag. 20

ARTICOLO 17 (Accosti)	pag. 20
ARTICOLO 18 (Precedenze - unità stanziale)	pag. 22
ARTICOLO 19 (Modalità per ottenere l'autorizzazione provvisoria nel porto peschereccio)	pag. 22
ARTICOLO 20 (Interdizione degli accosti)	pag. 23
ARTICOLO 21 (Disposizioni relative alla partenza)	pag. 23
ARTICOLO 22 (Entrata e uscita dal porto)	pag. 23
ARTICOLO 23 (Ordine di precedenza in entrata ed uscita)	pag. 24

CAPO IV

Bunkeraggio

ARTICOLO 24 (Rifornimento delle unità presso gli impianti fissi)	pag. 25
ARTICOLO 25 (Rifornimento delle unità a mezzo autocisterna)	pag. 25
ARTICOLO 26 (Prescrizioni e Obblighi relativi all'autocisterna)	pag. 26
ARTICOLO 27 (Prescrizioni e Obblighi di carattere generale)	pag. 26
ARTICOLO 28 (Caratteristiche manichette)	pag. 27
ARTICOLO 29 (Esenzioni)	pag. 27

CAPO V

Uso fiamma

Norme per l'uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica nel Circondario Marittimo di Porto San Giorgio

Paragrafo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 30 (Campo di applicazione)	pag. 28
--	---------

Paragrafo II

Disposizioni per lavori a bordo con la normale procedura

ARTICOLO 31 (Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la normale procedura)	pag. 28
ARTICOLO 32 (Obblighi dei comandanti delle navi)	pag. 29
ARTICOLO 33 (Obblighi del datore di lavoro)	pag. 30
ARTICOLO 34 (Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)	pag. 30

ARTICOLO 35 (Misure da osservarsi nel corso ed al termine dei lavori)	pag. 31
ARTICOLO 36 (Prescrizioni e divieti vari)	pag. 32
ARTICOLO 37 (Lavori a bordo di unità in disarmo- Cambio del Comandante)	pag. 33

Paragrafo III

Disposizioni per lavori a bordo con procedura semplificata

ARTICOLO 38 (Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA- OSTA con procedura semplificata e standardizzata)	pag. 33
ARTICOLO 39 (Documentazione per il rilascio del Nulla Osta con procedura semplificata e standardizzata)	pag. 34
ARTICOLO 40 (Adempimenti e misure da adottare prima, durante ed al termine dei lavori di cui al Nulla Osta con procedura semplificata e standardizzata)	pag. 35
ARTICOLO 41 (Obblighi dell'Armatore/Comandante e del Titolare dell'Impresa Capo - commessa)	pag. 35

CAPO VI

Circolazione stradale

ARTICOLO 42 (Individuazione aree)	pag. 37
ARTICOLO 43 (Entrata veicolare in porto)	pag. 37
ARTICOLO 44 (Limite di velocità)	pag. 38
ARTICOLO 45 (Sosta)	pag. 38
ARTICOLO 46 (Obblighi concessionario portuale/Ente preposto)	pag. 38

CAPO VII

Norme generali

ARTICOLO 47 (Divieto interrimento fondali)	pag. 39
ARTICOLO 48 (Divieto accesso scogliere)	pag. 39
ARTICOLO 49 (Rifiuti in ambito portuale)	pag. 39
ARTICOLO 50 (Disciplina delle attività economiche ai sensi dell'art.68 C.N.)	pag. 39
ARTICOLO 51 (Requisiti per la richiesta ex art. 68)	pag. 40
ARTICOLO 52 (Operazioni di idropulitura delle unità)	pag. 41
ARTICOLO 53 (alaggio e varo)	pag. 41

ELENCO ALLEGATI

(ALLEGATO 1)	pag. 42
(ALLEGATO 2)	pag. 43
(ALLEGATO 3)	pag. 44
(ALLEGATO 4)	pag. 46
(ALLEGATO 5)	pag. 48
(ALLEGATO 6)	pag. 49
(ALLEGATO 7)	pag. 52
(ALLEGATO 8)	pag. 53
(ALLEGATO 9)	pag. 54
(ALLEGATO 10)	pag. 55
(ALLEGATO 11)	pag. 56
(ALLEGATO 12)	pag. 56
(ALLEGATO 13)	pag. 58
(ALLEGATO 14)	pag. 59
<u>ALLEGATO A</u>	pag. 60
<u>ALLEGATO B</u>	pag. 64
<u>ALLEGATO C</u>	pag. 66
<u>ALLEGATO D</u>	pag. 70